



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2023 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2023-2025**

AC 643

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con **

NORME FONDAMENTALI	6
1. Modifiche al Fondo di solidarietà comunale (art. 141)**	6
2. Flessibilità nella gestione finanziaria per fronteggiare l'emergenza **	7
3. Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese energetiche **	10
4. Abolizione dei tagli di risorse agli enti locali **	11
5. Definizione agevolata delle entrate locali e condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate (co.1091, l. 145/2018) **	11
6. Accordi capoluoghi-Contributo e estensione dei partecipanti **	12
7. Arco temporale dei contributi e monitoraggio dei maggiori oneri in materia di emergenza energetica degli enti territoriali (art. 8)**	14
8. Risorse delle Città metropolitane **	15
9. Canone unico-Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione **	16
10. Comandi e distacchi di personale **	17
11. Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del PNRR per i Piccoli Comuni. **	17
12. Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto.**	18
13. Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa (Art. 81) **	19
14. Mitigazione degli effetti sui bilanci degli enti locali delle perdite delle società partecipate **	19
15. Fondo Unico Politiche Sociali**	20
16. Fondo nazionale sicurezza urbana **	20
17. Assunzioni personale polizia locale **	21
18. Estensione riduzione IVA a fronte di maggiori costi del teleriscaldamento (art.4)**	23
19. Estensione bonus sociali a fronte di maggiori costi del teleriscaldamento (art.5)**	24
20. Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori **	25
ALTRE NORME	26
FINANZA LOCALE	26
21. Fondo per le periferie inclusive (Art. 67)	26
22. Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche (Art. 68)	26
23. Sostegno al ripiano degli eventuali disavanzi dovuti allo stralcio cartelle esattoriali fino a 1000 euro (art. 46)	26
24. Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità (Art. 78)	27

25. Contributo a sostegno dell'erogazione una tantum ai dipendenti degli enti locali (art. 62).....	27
26. Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scomputo maggiori oneri da maggiori costi energia.....	28
27. Semplificazione adempimenti per i Comuni coinvolti dagli eventi alluvionali del settembre 2022 nella regione Marche (art. 131).....	28
28. Disposizioni in materia di pagamento dei debiti commerciali degli enti locali in considerazione dell'emergenza "caro bollette"	29
29. Sospensione quota capitale mutui MEF per il 2023	31
30. Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza CCost n. 209/2022	32
31. Ampliamento dei servizi educativi per l'infanzia oggetto di intervento per incentivazione degli obiettivi di servizio e altre modifiche agli incentivi degli obiettivi di servizio di cui al comma 172, legge 234/2021	33
32. Ristoro tagli ex dl 95/2012 per servizi eccedenti la normale operatività comunale (case di riposo/idrico/ discarica).....	34
33. Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà.....	35
34. Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020)	36
35. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti	38
36. Sanatoria per inadempienza certificazioni Covid (art. 143)	38
37. Sospensione della sanzione per mancata compilazione questionari Sose e comunicazione dati contabili.....	39
38. Revisione della disciplina contabile delle anticipazioni di liquidità per gli enti in dissesto (art. 146)	39
39. Responsabilità in materia di notificazione digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni.....	41
40. Proroga al 2025 dell'incentivazione al 100% della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali (art. 51).....	42
41. Chiarimento interpretativo della disciplina dell'ipoteca in fase di riscossione coattiva delle entrate (art. 51).....	42
RIGENERAZIONE URBANA	43
42. Fondo rigenerazione ai Comuni capoluogo sede di città metropolitane.	43
ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	43
43. Sostegno pubblici esercizi.....	43
CANONE UNICO	44
44. Canone unico-Determinazione tariffe massime	44
45. Altre modifiche al Canone unico (L. 160/2019).....	44
PERSONALE	46
46. Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR	46

47. Derghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie	46
48. Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per l'attuazione del PNRR.....	47
49. Personale dei piccoli comuni: utilizzo da parte di altre amministrazioni	47
50. Regolarizzazione delle posizioni contributive.....	48
51. Sterilizzazione spesa Segretari comunali (art. 149).....	49
52. Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associate comunali	49
53. Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA (Fondo non autosufficienze) per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso).....	50
MOBILITA' ED ENERGIA	50
54. Cessione di energia da impianti fossili	50
55. Riqualficazione energetica del patrimonio edilizio pubblico	51
56. Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici nelle gare di affidamento	52
57. Integrazione al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni	52
58. Regolamentazione tariffe ZTL	53
ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA	54
59. Utilizzo economie del fondo trasporto scolastico Covid.....	54
60. Mensa personale scolastico statale	54
61. Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.....	55
62. Incarichi temporanei nelle scuole infanzia paritarie	55
63. Libri di testo scuole primarie.....	56
64. Fondo mense biologiche.....	56
65. Dimensionamento rete scolastica.....	57
CULTURA - TURISMO	57
66. Fondo per il funzionamento dei piccoli musei.....	57
67. Aumento della dotazione finanziaria della Legge 13 febbraio 2020, n. 15 Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.....	58
68. Aumento della dotazione del Fondo a favore delle biblioteche e modifica delle modalità di funzionamento.....	58
69. Adozione del nuovo Fondo unico nazionale per il turismo	59
PICCOLI COMUNI E GESTIONI ASSOCIATE	59
70. Interventi a favore delle gestioni associate.....	59
71. Riferimento demografico per indennità.....	60
IMMIGRAZIONE	60

72. Ampliamento rete SAI- Sistema di Accoglienza e Integrazione.....	60
WELFARE	61
73. Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale	61
74. RDC: abrogazione danno erariale per responsabile del procedimento del comune	61
75. Progetti Utili alla Collettività (art. 59).....	61
AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE	62
76. Fondo regionale di protezione civile	62
SICUREZZA - LEGALITA' - POLIZIA LOCALE	63
77. Modifiche all'art. 208 del codice della strada.....	63
78. Modifiche all'articolo 201 del codice della strada	64
79. Tassa di circolazione veicoli polizia locale	64
80. Modifiche al fondo contro l'incidentalità notturna	64
81. Accesso banche dati per esigenze di polizia locale	65
82. Beni confiscati alla criminalità organizzata.....	66

NORME FONDAMENTALI

1. Modifiche al Fondo di solidarietà comunale (art. 141)**

All'articolo 141 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) la lettera a) è così sostituita:

“a) al comma 448, le parole da “in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023” fino alle parole “a decorrere dall'anno 2030”, sono così sostituite:

“in euro 7.307.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.576.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.719.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.930.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.669.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.737.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.806.513.365 per l'anno 2029, in euro 8.844.513.365 a decorrere dall'anno 2030”;

b) alla lettera b) le parole “380 milioni” sono sostituite dalle parole “430 milioni”;

c) *aggiungere in fine le seguenti lettere:*

c) al comma 449, lettera d-*bis*, le parole “25 milioni” sono sostituite dalle parole “75 milioni”;

d) al comma 449, dopo la lettera d-*octies*) è inserita la seguente:

“d-*novies*) destinato, quanto a 50 milioni di euro, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei seguenti criteri:

a) ai fini della verifica del rispetto del requisito di dimensione demografica, si considera la popolazione residente risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al primo gennaio dell'ultimo anno disponibile alla data del 10 settembre dell'anno precedente: quello di riferimento del FSC, reperibili al seguente indirizzo: <http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita>;

b) ai fini dell'ammissibilità al riparto della quota, la popolazione residente al primo gennaio del secondo anno precedente quello di ripartizione del fondo deve registrare una riduzione di oltre il 5 per cento rispetto al 2011 e il un reddito medio pro capite comunale deve risultare inferiore di oltre 1.500 euro rispetto alla media nazionale;

c) al riparto sono comunque ammessi i comuni che rispettano il requisito di cui alla lettera a) e risultano in condizione di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione dello stato di crisi finanziaria risalente fino al quinto anno precedente rispetto a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale oggetto di riparto;

d) il riparto avviene in proporzione della popolazione residente di ciascun comune, di cui alla precedente lettera a).”

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'art. 152, comma 4.

Motivazione

Le norme proposte modificano la disciplina e le risorse stanziare nel Fondo di solidarietà comunale (FSC), con diverse finalità.

*Con la **lettera a)** si rideterminano i valori complessivi del FSC a seguito delle modifiche proposte con i punti successivi*

La **lettera b)** propone una ulteriore rimodulazione delle risorse assegnate con la lettera d-quater del comma 449 della legge di bilancio per il 2017, che interviene a ripristinare gradualmente le risorse a suo tempo tagliate per effetto del dl 66/2014. La previsione normativa vigente stabilisce per gli ultimi due anni di progressione (2023-24) un aumento di 30 milioni di euro per il 2023 e di 230 milioni per il 2024, anno nel quale viene raggiunto il ristoro a regime pari a 560 milioni annui. La proposta rende più uniforme l'incremento complessivo di 260 milioni, assegnandolo in parti uguali a ciascuno dei due anni. Pertanto l'incremento 2023, già portato a +80 mln dall'attuale formulazione del ddl Bilancio viene determinato in +130 mln. Questa rimodulazione, a parità di risorse riconosciute a regime, permette un più flessibile utilizzo delle risorse per il 2023 con la finalità di mitigare gli effetti negativi della perequazione sulla platea dei Comuni che in base ai criteri perequativi basati sui fabbisogni e sulle capacità fiscali standard dovrebbero cedere risorse significative a favore dei Comuni beneficiari.

Con la **lettera c)**, la quota del FSC destinata a ridurre in misura proporzionale le variazioni negative delle assegnazioni del fondo per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi viene aumentata da 25 a 75 milioni di euro annui. L'incremento concorre ad assicurare un percorso più agevole a fronte del progressivo incremento delle percentuali di risorse perequate e della variazione delle metodologie di riparto del FSC.

La **lettera d)** stabilizza ed integra nel FSC il contributo di 50 milioni di euro assegnato per il solo 2022 ai piccoli Comuni (popolazione inferiore a 5mila abitanti) in condizione di spopolamento e di disagio socioeconomico dalla legge di bilancio per il 2022. I criteri di assegnazione della nuova quota, che viene inserita stabilmente tra i riparti interni al fondo di solidarietà, fanno riferimento a un indicatore di spopolamento – la riduzione della popolazione rispetto al 2011 di oltre il 5% – e ad un indicatore di povertà relativa (reddito imponibile pro capite inferiore di almeno 1.500 euro rispetto al dato medio nazionale).

2. Flessibilità nella gestione finanziaria per fronteggiare l'emergenza **

Dopo l'art. 143 aggiungere il seguente art. 143 bis

1. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole “da COVID-19,” sono inserite le parole “nonché degli aumenti degli oneri per energia elettrica e gas,”;
- b) le parole “all'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti parole “agli anni 2022 e 2023”;
- c) le parole “accertato con l'approvazione del rendiconto 2021” sono sostituite dalle seguenti parole “accertato, rispettivamente, con l'approvazione dei rendiconti 2021 e 2022”;
- d) è aggiunto in fine il seguente periodo:

“L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, e all'80 per cento, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di

amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

3. All'art. 40-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole “*per il solo anno 2022*” sono sostituite dalle seguenti parole “*per gli anni 2022 e 2023*”;
- b) al comma 2, le parole “*dell’esercizio 2022*” sono sostituite con le seguenti parole “*degli esercizi 2022 e 2023*”.

4. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).

5. Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali o regionali, regolarmente incassate, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2017, n. 145.

6. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali degli enti locali, all'articolo 1, comma 555, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 è apportata la seguente modifica: la parola “2022” è sostituita dalla seguente parola: “2025”

Motivazione

Le norme proposte estendono al 2023 alcuni dispositivi di flessibilità nella gestione finanziaria in grado di mobilitare più agevolmente le risorse proprie degli enti locali a sostegno delle maggiori spese per l'emergenza energetica in corso.

*Il **comma 1** ripropone anche per il 2023 una deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 2 del TUEL inerenti all'utilizzo dell'avanzo disponibile, altrimenti consentito in via ordinaria solo con variazione di bilancio successiva all'approvazione del medesimo. La proroga si rende altresì necessaria, così come già previsto per il 2022, al fine di evitare significativi tagli di spesa in fase di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, già indebolito dai persistenti effetti sia della pandemia sia della crisi internazionale sopravvenuta. A tal proposito si sottolinea che la possibilità di programmare ex ante l'utilizzo degli avanzi disponibili consente agli enti locali di fronteggiare con maggiore efficacia gli aumenti di spesa connessi al caro bollette.*

La norma proposta permette di agire nel senso sopra indicato anche nella fase precedente alla formale approvazione del rendiconto sulla base di percentuali prudenziali di applicazione degli avanzi disponibili presunti o in via di proposizione all'organo consiliare.

*Il **comma 2** mira a consentire agli enti locali, per il biennio 2022 e 2023, la possibilità di utilizzare sia la quota libera dell'avanzo di amministrazione, sia i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni per fronteggiare i maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei prezzi nel settore energetico. È infatti prevedibile che i contributi straordinari concessi agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati non copriranno*

integralmente gli aumenti di spesa derivanti dall'emergenza "caro bollette", generando ulteriori tensioni nel conseguimento degli equilibri di parte corrente, da qui la finalità perseguita con la presente proposta normativa che consente di mobilitare al medesimo scopo risorse proprie degli enti locali.

*In ragione dei significativi aumenti di costo per l'energia che persisteranno anche durante l'esercizio finanziario 2023, il **comma 3** consente l'utilizzo degli importi riscossi in conto competenza, per violazione delle norme sui limiti di velocità e per i parcheggi a pagamento gestiti dai medesimi enti, anche a copertura delle maggiori spese sostenute per energia elettrica e gas.*

*Con il **comma 4** si sospendono ai fini della formazione del bilancio di previsione 2023-25 le limitazioni oggi previste dal comma 866 della legge 205/2017 per l'utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni immobiliari per il finanziamento dell'estinzione anticipata del debito e per la quota capitale in ammortamento.*

*Con il **comma 5** si estende ai finanziamenti (effettivamente incassati) per investimenti diversi dalle risorse riguardanti il PNRR-PNC la possibilità di utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in disavanzo, anche in deroga ai limiti ordinari di cui ai commi 897 e 898 della legge 145/2017. Questo allentamento di vincoli permette una più organica attività di investimento per gli enti in questione.*

*Il **comma 6** estende al triennio 2023-25, come già previsto per il triennio 2020-2022, la deroga all'articolo 222 del TUEL che permette agli enti locali di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria fino a cinque dodicesimi delle entrate correnti, anziché fino a 3 dodicesimi. Lo scopo prioritario della proposta emendativa è quello di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, che costituisce obiettivo di riforma nel quadro del PNRR. La disposizione risulta particolarmente avvertita da un significativo numero di enti in tensione finanziaria, anche alla luce delle problematiche dovute alla crisi energetica, in un quadro economico già negativamente segnato dagli effetti finanziari perduranti connessi alla crisi post pandemica.*

Le modifiche proposte non comportano aggravii per la finanza pubblica, in quanto facilitano l'utilizzo di risorse già nelle disponibilità degli enti locali, con la specifica finalità di far fronte all'emergenza energetica e snellire taluni impieghi di risorse proprie. Tali risorse sarebbero comunque utilizzate, in questo campo o in interventi specifici, come nel caso dei proventi da violazioni al codice della strada, con le maggiori difficoltà e con la minore tempestività dovute alla normativa contabile ordinaria.

3. Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese energetiche **

Dopo l'art. 146 aggiungere il seguente art. 146 bis

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025".

2. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "e 2021" sono sostituite con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024"

b) le parole "e al quarto" sono sostituite con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo."

3. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

4. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Motivazione

*Il **comma 1** estende fino al 2025 la possibilità di **utilizzare liberamente**, quindi anche per spesa corrente, **i risparmi derivanti da operazioni di rinegoziazione** dei mutui.*

*Il **comma 2** proroga per un ulteriore biennio il differimento della corresponsione dei ratei di mutuo da parte dei Comuni del **cratere sismico del Centro Italia***

*Il **comma 3** è finalizzato a facilitare le procedure di adesione a rinegoziazioni o sospensioni del pagamento della quota capitale dei mutui, permettendo agli enti locali, per il 2023, di **deliberare anche nel corso dell'esercizio provvisorio e anche attraverso delibera dell'organo esecutivo.***

*Il **comma 4** interviene nella facilitazione dell'attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali, permettendo che eventuali sospensioni della quota capitale 2022/2023 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001. La norma dispone inoltre che le sospensioni in questione non rendano necessario il rilascio di nuove garanzie, prorogando (di un anno) le garanzie già originariamente prestate, in coincidenza con l'allungamento della durata del mutuo eventualmente stabilito dall'accordo.*

4. Abolizione dei tagli di risorse agli enti locali **

Dopo l'art. 144 aggiungere il seguente art. 144-bis:

1. Al comma 850, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n 178, le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome" e sono abolite le parole "i comuni, le province e le città metropolitane,"; le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono abolite. Il comma 853 è abrogato.

Motivazione

La norma proposta stabilizza le risorse destinate agli enti locali che verrebbero ridotte per effetto di norme vigenti. In particolare, viene abolita la riduzione di risorse correlata a risparmi per processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione istituita per il triennio 2023-2025 nella misura di 100 milioni di euro annui a carico dei Comuni e di 50 mln. a carico delle e delle Province.

5. Definizione agevolata delle entrate locali e condizioni per l'adozione dei programmi potenziamento entrate (co.1091, l. 145/2018) **

Dopo l'art. 41 aggiungere il seguente art. 41 bis

1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 41, anche in relazione alle conseguenze che determinano sulle quote di spettanza degli enti locali oggetto della definizione agevolata ivi prevista, gli enti locali possono determinare con propria delibera di natura regolamentare entro il 31 marzo 2023 la definizione agevolata dei crediti in essere al 31 dicembre 2021, relativi alle proprie entrate tributarie e patrimoniali, consentendo il pagamento senza applicazione di sanzioni ed interessi, in deroga alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2. I crediti oggetto di definizione agevolata sono quelli che alla data del 31 dicembre 2021 risultano avviati alla riscossione coattiva in forme diverse dall'affidamento all'agente della riscossione, o oggetto di avvisi di accertamento o intimazioni di pagamento notificate, comunque denominate. Non si fa luogo alla restituzione di somme versate. Gli enti locali possono consentire la rateazione del pagamento entro un massimo di 60 mesi con cadenze trimestrali, assistita, nel caso di persone giuridiche o di persone fisiche con importi dovuti non inferiori a 5 mila euro, da garanzia fideiussoria o ipoteca cautelare, salvo maggiore arco temporale giustificato da condizioni economiche di particolare difficoltà, da regolamentare localmente. In caso di pagamento in unica soluzione il debito, determinato ai sensi del comma 1 viene ridotto del 20 per cento.

3. Gli enti locali che adottano il provvedimento di cui al comma 1 possono ridurre il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) oggetto di accantonamento nel bilancio di previsione e nel rendiconto di gestione degli anni dal 2023 al 2027 di un importo pari all'80% del valore stimato dei recuperi da definizione agevolata, sulla base di relazione previsionale dell'ufficio entrate dell'ente locale asseverata dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione, da allegare ai documenti contabili.

4. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sono soppresse le parole "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.296"

Motivazione

*Le difficoltà della riscossione locale comportano l'immobilizzazione di ingenti risorse a titolo di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). La proposta (**commi 1 e 2**) dà facoltà agli enti locali di promuovere una definizione agevolata dei crediti pregressi con abbattimento di sanzioni e interessi e richiesta di pagamento della sola sorte sulla base di una rateizzazione fino a 5 anni, o dell'80 per cento dell'importo dovuto in caso di pagamento in unica soluzione, al fine di alleggerire il carico di crediti pregressi che rischiano di rimanere senza soddisfazione. La norma (**comma 3**) consente altresì agli enti che si attiveranno nel senso indicato di diminuire il carico del FCDE fino al 2027, per un importo pari all'80% della stima del gettito recuperato sulla base di asseverazioni dell'organo di revisione. Questo dispositivo produce un'incentivazione a favore di una più generale attivazione della gestione delle entrate, in quanto i criteri ordinari di calcolo del FCDE, che ritornano pienamente in vigore nel 2028, riflettono le capacità di riscossione dell'ente come registrate negli ultimi anni di incassi.*

*La proposta **di cui al comma 4** rende possibile l'adozione dei programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali, a condizione che il Comune abbia approvato comunque il bilancio di previsione.*

Viene meno il riferimento ai termini ordinari di approvazione previsti dal TUEL, in quanto l'incentivazione all'approvazione tempestiva dei documenti di bilancio appare incongrua nel caso in questione, finendo per costituire una penalizzazione ingiustificata e perfino controproducente, privando l'ente di uno strumento di impulso alle attività di recupero fiscale. Viene inoltre chiarito che le somme che confluiscono nel fondo per l'incentivazione del personale, in quanto aggiuntive ed eventuali, non concorrono al computo ai fini del rispetto dei limiti di legge in materia di salario accessorio

6. Accordi capoluoghi-Contributo e estensione dei partecipanti **

Dopo l'art. 146 aggiungere il seguente art. 146 bis

All'articolo 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Ai comuni capoluogo di provincia che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 163 milioni di euro per il periodo 2023-2032, da determinarsi e da ripartire in rate non superiori a complessivi 16,3 milioni di euro annui, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sulla base dell'onere annuale sostenuto dai comuni sottoscrittori dell'accordo derivante dagli obblighi di ripiano dei rispettivi disavanzi e dalle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente, nonché tenendo conto delle capacità fiscali di ciascun ente. Con riferimento a ciascun ente beneficiario, i contributi di cui al presente comma non possono complessivamente eccedere un importo pari al 75% dell'ammontare del disavanzo 2020, eventualmente aumentato degli ulteriori obblighi di ripiano successivamente mersi e ridotto degli eventuali contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnati alla data del 31 dicembre 2022.

7-ter. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023 previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono determinati i tempi e le modalità di presentazione di richieste di accordo da parte dei comuni capoluogo di provincia, sulla base delle medesime finalità e dei medesimi criteri di cui ai commi da 2 a 7, che non abbiano

partecipato al processo di concertazione nel corso del 2022 o non lo abbiano concluso. Il decreto di cui al periodo precedente determina una durata del procedimento di verifica delle proposte di accordo in un arco temporale non superiore a quattro mesi. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022 preclude la possibilità di accesso. Il tavolo tecnico di cui al comma 3 concorre alla definizione degli accordi di cui al presente comma. Ai comuni che sottoscriveranno l'accordo in questione è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 187 milioni di euro per il periodo 2023-2032, da ripartire in rate non superiori a complessivi 18,7 milioni di euro annui, da determinarsi entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dei nuovi accordi, sulla base dei medesimi criteri e modalità di cui al comma 7-bis.

7-quater. Ai soli fini dell'applicazione del comma 7-ter, si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma 5-bis:

- a. le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2022;
- b. il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
- c. il termine indicato nel 31 dicembre 2022 dal comma 5-bis è fissato al 15 luglio 2023.

7-quinquies. I comuni beneficiari dei contributi di cui ai commi 7-bis provvedono a rimodulare le misure concordate nell'ambito dell'accordo sottoscritto in occasione della prima verifica periodica di cui al comma 6, assicurando che almeno un terzo del contributo produca un effetto di accorciamento dei tempi originariamente concordati per il conseguimento dell'equilibrio finanziario strutturale dell'ente.

Motivazione

L'articolo 43 del dl n. 50/2022 introduce un importante dispositivo di impulso alle misure di risanamento finanziario dei Comuni capoluogo di provincia in condizioni di significativo disavanzo (oltre i 500 euro per abitante), attraverso la sottoscrizione di accordi con il Governo basati sull'applicazione opportunamente adattata alle specificità di ciascun ente del ventaglio di misure già previsto dalla legge di bilancio 2022 per le grandi città (commi 567 e ss. della legge 234/2021).

*Le modifiche qui proposte puntano, in primo luogo, ad istituire anche per questi enti un contributo economico a sostegno del risanamento finanziario, per un massimo di complessivi 350 milioni rateizzato su un arco di tempo decennale, che costituirebbe un utile incentivo al dispiegamento delle ulteriori azioni di risanamento previste dalla norma, in coerenza con quanto disposto a favore dei capoluoghi di Città metropolitana di cui ai commi 567 e seguenti della Legge di bilancio 2022. Il contributo è articolato in due quote, di cui la prima (**comma 7-bis**) ammonta ad un massimo di 163 milioni di euro e riguarda gli enti che hanno aderito alla procedura inizialmente attivata dall'articolo 43 e che sono in procinto di sottoscrivere l'accordo a seguito di conclusione positiva dell'istruttoria riguardante le misure di risanamento previste da ciascun ente. Il contributo tiene conto sia delle capacità fiscali dell'ente che della dimensione del disavanzo oggetto dell'accordo e non può superare il valore del 75% del disavanzo stesso e il suo impiego deve concorrere prioritariamente all'accorciamento dei tempi del percorso di risanamento già concordato (**comma 7-quinquies**).*

*In secondo luogo (**comma 7-ter**), si propone di ampliare le possibilità di accesso al dispositivo di accordo per il riequilibrio ad ulteriori capoluoghi che nella prima tornata non hanno ritenuto di accedervi o che non hanno concluso l'accordo, pur essendo nelle condizioni di cui all'articolo 43. La novità del dispositivo introdotto con il dl 50 ha comportato valutazioni complesse che possono essere ora riviste, anche sulla base dell'incentivo costituito dal contributo economico che si propone di istituire. Tale ampliamento è affidato ad un provvedimento ministeriale da attivarsi entro il 28 febbraio 2023 e da chiudersi entro il mese di giugno, basato sugli stessi criteri e modalità già normati con i commi da 2 a 7, art. 43, del dl 50/2022). Il contributo previsto per questi enti ammonta a 187 milioni di euro ed è regolato dagli stessi criteri di cui al punto precedente.*

Le misure massime delle due quote di contributo sono state determinate in modo da poter erogare importi equivalenti a ciascun ente interessato, in rapporto alla dimensione del rispettivo fabbisogno.

*Con il comma **7-quater** vengono adattati ai tempi di determinazione dei nuovi accordi i termini di sospensione delle eventuali procedure di presentazione dei piani di riequilibrio (predissesti) e delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (dissesti) che coinvolgano gli enti sottoscrittori degli accordi. Il comma **7-quinquies**, infine, dispone che i capoluoghi già sottoscrittori degli accordi concordati nel corso del 2022 rimodulare gli interventi di risanamento in occasione della prima verifica del rispetto dell'accordo stesso.*

7. Arco temporale dei contributi e monitoraggio dei maggiori oneri in materia di emergenza energetica degli enti territoriali (art. 8)**

All'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "contributo straordinario" aggiungere le parole "per il primo trimestre 2023";

b) aggiungere in fine il seguente comma:

"2. Il tavolo tecnico di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incaricato di monitorare gli impatti diretti e indiretti degli incrementi dei costi per energia elettrica e gas sui bilanci degli enti locali al fine di salvaguardare continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti stessi e di formulare conseguenti proposte di intervento."

Motivazione

*La proposta dispone alla **lettera a)** l'individuazione di un periodo temporale di riferimento per il riconoscimento del contributo. Alla **lettera b)** l'emendamento prevede invece la riattivazione del tavolo tecnico di confronto che tra il 2020 e il 2021 ha permesso di governare in modo condiviso e sulla base di informazioni adeguate la crisi pandemica. Lo scenario oggi determinato dalla crisi energetica e dalla ripresa dell'inflazione ha molti punti di contatto con le inedite difficoltà affrontate nello scorso biennio, in relazione alla necessità di assicurare le condizioni per la continuità dell'esercizio delle funzioni degli enti locali e per la formazione dei bilanci di previsione 2023-25, oggi minacciati da aspettative fortemente negative.*

8. Risorse delle Città metropolitane **

Dopo l'art. 144 aggiungere il seguente art. 144 bis

1. Il fondo di cui all'articolo 41 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, da ripartirsi a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, rispettivamente, per il 2023 con riferimento al gettito 2021, per il 2024 con riferimento al gettito del 2022, per il 2025 con riferimento al gettito del 2023. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto legge n. 50 del 2022

3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2023, entro il 31 gennaio 2023, per il 2024 e per il 2025 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 60 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020.

5. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati standard di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da assegnare a favore della Città Metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali.”

6. All'articolo 31 bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024” sono sostituite dalle seguenti “Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025”.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari per gli anni 2023-2024 a 150 milioni di euro annui, PER l'anno 2025 a 180 milioni di euro e per gli anni successivi a decorrere dal 2026 a 60 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

Motivazione

*Le norme proposte mirano a soddisfare parte del **fabbisogno finanziario delle città metropolitane** derivate da due distinti fenomeni. In primo luogo, il preoccupante calo dei gettiti da tributi automobilistici, che rappresentano oltre la metà delle risorse proprie degli enti, inizialmente indotto dal blocco delle attività derivante dalla pandemia da virus Covid-19 e poi proseguita per effetto delle difficoltà di approvvigionamento sui mercati delle materie prime e dei componenti dei veicoli, nonché della crisi energetica in corso. È prevedibile che le riduzioni osservate nello scorso biennio e proseguite nel 2022 comprendano una componente*

strutturale in grado di minacciare in modo stabile la dimensione ordinaria delle entrate delle Città metropolitane. La norma proposta con i **commi da 1 a 3** assegna un contributo di 60 milioni di euro annui tra il 2023 e il 2025 in proporzione delle perdite di gettito subite da ciascun ente, tenendo conto delle risorse già assegnate con il dl 50/2022 alla Città metropolitana di Roma. Il comma 2 permette inoltre agli enti di imputare parte delle somme assegnate di anno in anno sull'esercizio precedente in fase di rendiconto per contrastare l'insorgere di disavanzi – o l'aggravamento di disavanzi già in essere – derivanti dalle perdite di gettito oggetto del ristoro.

Con il **comma 4**, inoltre, viene aumentato il fondo istituito nel 2022 per tenere conto del nuovo assetto del finanziamento delle Città metropolitane e delle Province finalizzato a riequilibrare progressivamente lo sbilancio tra fabbisogni standard risorse proprie gravate da un relevantissimo contributo alla finanza pubblica determinato dai tagli insostenibili dello scorso decennio, certificato in oltre 300 milioni di euro annui. Il contributo istituito con la legge di bilancio per il 2022, tuttavia, determina maggiori risorse a regime a favore delle CM per 159 milioni di euro con una lunga progressione decennale. L'assegnazione di 60 milioni aggiuntivi risponde quindi alla necessità di rafforzare questo dispositivo a decorrere dal 2023 anche al fine di assicurare le condizioni per una migliore gestione dei numerosi interventi PNRR di cui le CM sono soggetti attuatori.

Con il **comma 5** si assegnano 30 milioni di euro annui alla Città metropolitana di Milano per il triennio 2023-2025 per il sostegno agli interventi di manutenzione e sviluppo delle infrastrutture connesse all'attuazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Infine, con il **comma 6** viene estesa al 2025 la concessione alle Città metropolitane di Roma e Milano del finanziamento speciale rispettivamente di 20 e 10 milioni di euro per interventi di manutenzione delle strade di competenza.

9. Canone unico-Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione **

Dopo l'art. 144 aggiungere il seguente art. 144-bis

Art. 144-bis (Disposizioni sul Canone unico ex L. 160/2019)

1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “*pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente*” sono sostituite con le seguenti:

“da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento”.

Motivazione

La proposta normativa corregge la criticità emersa con la recente introduzione del comma 831-bis nella legge 160/2019, istitutiva del Canone unico. La tariffa forfetaria di 800 euro indipendentemente dalla superficie occupata appare all'evidenza illogica e discriminatoria, nonché gravemente impattante sul gettito dei Comuni, peraltro già determinato con i regolamenti del Canone unico adottati nel 2021. La norma proposta introduce, invece, forme pur semplificate di commisurazione della tariffa in proporzione della superficie. Il livello del prelievo su un impianto-tipo, che si può collocare su una superficie di 45 metri quadrati, si manterrebbe al di sotto di 8mila euro, livello comunque significativamente inferiore non solo alle tariffe correntemente applicate dai Comuni anche nel pregresso regime di Cosap/Tosap, ma del valore dell'affitto del sito nel caso di aree private.

10. Comandi e distacchi di personale **

Dopo l'art. 64 aggiungere il seguente art. 64-bis

Art. 64-bis (Comandi e distacchi del personale degli enti locali)

All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituire le parole: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" con le seguenti: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."

Motivazione

Il ricorso agli istituti del comando e del distacco da parte delle amministrazioni locali è motivato da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico e al continuo flusso in uscita del personale, per pensionamento (quello degli Enti locali è uno dei comparti con la più elevata età media del personale in servizio), o per processi di mobilità in uscita, non compensati dalle mobilità in entrata da altri comparti, in considerazione della minore attrattività degli Enti locali (minori livelli retributivi, maggiore esposizione al rischio di responsabilità amministrativo-contabile, collocazione territoriale dei comuni periferici) rispetto a Regioni e Ministeri.

La norma proposta ha quindi la finalità di garantire la continuità amministrativa di Comuni e Città metropolitane, estendendo le previsioni derogatorie alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e a riferire la percentuale del 25% alle posizioni vacanti delle ormai esigue dotazioni organiche.

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto, ampliando le possibilità di ricorrere a comandi e distacchi, riduce la necessità di ricorrere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

11. Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del PNRR per i Piccoli Comuni. **

Dopo l'art. 64 aggiungere il seguente art. 64 bis:

Art. 64-bis (Assunzioni a tempo determinato nei piccoli comuni)

1. All'articolo 31 bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole "inferiore a 5.000 abitanti" con le seguenti parole "fino a 10.000 abitanti", e le parole "30 milioni di euro annui" con le seguenti: "50 milioni di euro annui";

b) al comma 6, sostituire le parole "30 milioni di euro annui" con le seguenti: "50 milioni di euro annui".

2. All'art. 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2021, n. 113” sono inserite le seguenti: “e ai sensi dell’articolo 31 bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”.

Motivazione

L'emendamento è necessario per estendere la misura volta al sostegno finanziario per le assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato da destinare all'attuazione dei progetti del PNRR, introdotta dal DL 152/2021 a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attuatori di progetti PNRR, per le assunzioni il cui costo non sarebbe sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. La copertura finanziaria è garantita dalla corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Con l'emendamento si propone altresì di estendere ai Comuni la possibilità, prevista solo per le amministrazioni centrali, di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR attraverso la possibilità di procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.

12. Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto.**

Dopo l'art. 64 aggiungere il seguente art. 64-bis

“Art. 64-bis (Assunzioni di personale negli enti strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto)

1. Anche al fine di garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed autorizzate per l'anno 2022, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno 2023 anche in condizione di esercizio provvisorio.”

Motivazione

La norma è finalizzata a consentire ai comuni in condizione di squilibrio finanziario, che quindi sono sottoposti alla valutazione preventiva della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL), di procedere speditamente alle assunzioni di personale programmate ed autorizzate per l'anno 2022.

In caso di mancata approvazione dell'emendamento, i Comuni interessati non potranno procedere a dette assunzioni, seppure già autorizzate, ma dovranno attendere una nuova autorizzazione della COSFEL, che però potranno richiedere solo dopo l'approvazione dei bilanci di previsione 2023.

13. Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa (Art. 81) **

All'articolo 81

1. dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

“Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire tra le aziende di trasporto pubblico locale che operano nei Comuni Capoluogo sede di Città Metropolitane, sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del fondo.”

Conseguentemente il fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 del presente provvedimento è ridotto di 100 milioni di euro per il 2023 e di 50 milioni di euro annui per il 2024 e 2025.

Motivazione

L'emendamento mira a compensare i maggiori costi del carburante sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locali che operano nei comuni capoluogo sede di Città metropolitane e che rischiano, altrimenti, di avere gravi perdite che si ripercuotono sui bilanci degli enti locali interessati.

14. Mitigazione degli effetti sui bilanci degli enti locali delle perdite delle società partecipate **

“1. In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 5, all'articolo 21 nonché all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano all'esercizio 2022 ed ai relativi risultati.”.

Motivazione

La proposta si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house. Inoltre, molte società in house sono soggetti attuatori delle misure del PNRR e PNC, pertanto è necessario salvaguardarle al fine di agevolare una rapida realizzazione degli interventi.

15. Fondo Unico Politiche Sociali**

Dopo l'art. 63 aggiungere il seguente art. 63 bis

Art. 63-bis (Istituzione del Fondo unico politiche sociali)

1. Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Fondo Unico Politiche Sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo Unico Politiche Sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione regionale definita nell'annualità antecedente all'anno di riferimento, entro il primo trimestre di ciascun anno.

3. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.

4. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo Unico Politiche Sociali entra in vigore a decorrere dal 2024.

Motivazione

La previsione di un Fondo sociale nazionale unico in cui far confluire i principali fondi sociali nazionali nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo nazionale per le non autosufficienze, Fondo "Dopo di Noi" e Fondo Povertà) consente di evitare l'attuale disallineamento tra i vari fondi in termini di tempistiche, criteri e modalità di trasferimento, gestione e rendicontazione, semplificando, uniformando e velocizzando le procedure e favorendo la programmazione unitaria pluriennale e l'uso integrato delle risorse a livello territoriale.

16. Fondo nazionale sicurezza urbana **

Dopo l'art. 123 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 123 bis (Fondo nazionale sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.

2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo

61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Motivazione

Le novità normative intervenute in questi ultimi anni hanno certamente avuto il merito di adeguare parte della legislazione alla realtà dei nostri tempi, a fronte di una domanda di sicurezza articolata e complessa che i cittadini hanno rivolto e continuano ad indirizzare ai Sindaci e alle Polizie locali, componenti essenziali dell'esercizio e della garanzia del controllo della sicurezza urbana che necessitano di strumenti e risorse adeguati. A loro viene in primo luogo indirizzata quella richiesta di sicurezza che necessita di risposte immediate e, allo stesso tempo, complesse. Viene oggi richiesta una sicurezza urbana attiva, coinvolgente e partecipata, a 360 gradi e h24, capace di rispondere non solo ai problemi di sicurezza percepita, ma anche agli abusi di varia natura, al decoro e alla convivenza civile. Con le previsioni della L. 48/2017 e della L. 132/2018, i Comuni sono stati destinatari di risorse fondamentali per il supporto alle attività di sicurezza in ambito urbano, con finanziamenti diretti per specifiche finalità attraverso molteplici canali, ciascuno con scadenze e modalità differenti, che hanno visto in questi anni il dispiegarsi di numerose diverse iniziative, con le amministrazioni comunali in prima linea nella presentazione di puntuali proposte progettuali e nella realizzazione delle attività previste.

A partire dall'utilizzo delle risorse del Fondo sicurezza urbana istituito con la L. 132/2018, con le diverse previsioni per i Comuni capoluogo metropolitano e per gli altri Comuni attraverso le iniziative c.d. "Scuole sicure" e "Spiagge sicure", agli stanziamenti a valere sul Fondo Unico Giustizia che le hanno integrate, anche con quelle ulteriori c.d. "Laghi sicuri" e "Truffe agli anziani". Inoltre, le risorse per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, attivate dalla L. 48/2017 che si fermano al 2022 e che, come da bozza della Legge di bilancio per il 2023, sono rifinanziate. Emerge l'esigenza di un'unificazione di tali molteplici strumenti di finanziamento esistenti, con l'istituzione nella prossima Legge di bilancio di un unico Fondo nazionale che possa rispondere alle diverse finalità anche per far fronte alle complesse richieste di sicurezza che i cittadini rivolgono ai Sindaci. Un Fondo la cui ripartizione delle risorse va definita tramite apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, considerate le differenti esigenze territoriali delle realtà urbane di dimensioni differenti.

17. Assunzioni personale polizia locale **

Dopo l'art. 146 è inserito il seguente articolo 146 bis

"146 bis Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale

1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i Comuni con popolazione superiore

ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e ss. del D.Lgs 267/2000, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'Interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal Comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai Comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di Comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo xxxxxxxx. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai Comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e

all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

Motivazione

Negli ultimi anni, sono stati numerosi i tentativi di varare una riforma della Polizia municipale e questo deve suggerire al legislatore alcune riflessioni in ordine alla rispondenza dell'attuale legislazione con le concrete ed effettive esigenze del settore. Ciò a fronte delle molteplici e complesse attività richieste agli operatori delle Polizie Locali, sia in termini quantitativi che qualitativi. D'altra parte, si registra una consistente contrazione del personale in servizio negli enti locali indotto da più di un decennio di politiche restrittive sulla spesa di personale, che ha impattato in maniera particolarmente rilevante sul settore della Polizia municipale, per effetto dell'incremento dell'età media del personale in servizio, con conseguente riduzione delle unità di personale destinabili ai servizi operativi sul territorio. Tra il 2009 e il 2020 si è assistito ad una diminuzione complessiva degli organici di Polizia Locale di oltre diecimila unità. Inoltre, si assiste ad un incremento dei pensionamenti, come ulteriore conseguenza dell'invecchiamento dell'età del personale in servizio. Tale invecchiamento, peraltro, incide, inevitabilmente, anche sulla diminuzione del personale che può essere adibito ai servizi di controllo esterno.

Risulta pertanto necessario procedere alla messa a regime di un potenziamento degli organici delle Polizie municipali che, in coerenza con il dato della relativa popolazione residente, possa rispondere meglio alle numerose e differenti esigenze dei territori.

18. Estensione riduzione IVA a fronte di maggiori costi del teleriscaldamento (art.4)**

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

“Art. 4-bis (Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come integrate dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per le forniture di gas naturale e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto della necessità di considerare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, forme di ristoro della maggior misura dell'IVA applicata nel corso del 2022. Agli oneri di cui al presente comma, stimati per il biennio

2022-23 in 80 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152.”

Motivazione

Come dettagliatamente rilevato da una recente indagine dell'ARERA, che ha dato luogo a segnalazione al Parlamento e al Governo, della stessa Autorità (doc. ARERA n. 568/2022/I/TLR), l'attuale fase di tensione nei mercati energetici ha comportato l'insorgenza di significative rendite inframarginali (in modo del tutto analogo a quanto accaduto nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale) anche con riferimento ai servizi di teleriscaldamento, con un incremento significativo dei prezzi del servizio, che presenta le medesime caratteristiche di essenzialità della fornitura di gas naturale.

La norma proposta permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi, disponendo la riduzione dell'IVA al 5%. La proposta risponde a criteri di equità e appare economicamente sostenibile, considerando che, secondo i dati forniti da ARERA, il teleriscaldamento rappresenta solo il 3% del mercato della climatizzazione.

La valutazione del costo dell'estensione proposta (80 mln. di euro per il recupero dei maggiori aggravii 2022 e per l'abbattimento dell'aliquota nel primo trimestre 2023) derivano da stime informali effettuate con il supporto dell'Associazione Italiana per il Teleriscaldamento (AIRU), considerando l'indicizzazione prevalente del costo del servizio al prezzo del gas naturale (83% dei casi, come riportato dalla del. ARERA n. 547/2022) e il previsto aumento per il primo trimestre 2023, stimata in circa 51 mln. per il solo primo trimestre 2023.

19. Estensione bonus sociali a fronte di maggiori costi del teleriscaldamento (art.5)**

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

“Art. 5-bis (Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)

1. Il bonus sociale di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica, con le successive proroghe, anche agli utenti dei servizi di teleriscaldamento. L'ARERA determina con proprio provvedimento, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto della necessità di considerare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i maggiori aggravii subiti dagli utenti in questione nel corso del 2022. Agli oneri di cui al presente comma, stimati per il 2022 e il primo trimestre 2023 in 80 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152.”

Motivazione

Come dettagliatamente rilevato da una recente indagine dell'ARERA, che ha dato luogo a segnalazione al Parlamento e al Governo, della stessa Autorità (doc. ARERA n. 568/2022/I/TLR), l'attuale fase di tensione nei mercati energetici ha comportato l'insorgenza di significative rendite inframarginali (in modo del tutto analogo a quanto accaduto nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale) anche con riferimento ai servizi di teleriscaldamento, con un incremento significativo dei prezzi del servizio, che presenta le medesime caratteristiche di essenzialità della fornitura di gas naturale.

La norma proposta permette di applicare, anche con valenza retroattiva, il bonus sociale anche agli utenti del teleriscaldamento. La proposta risponde a criteri di equità e appare economicamente sostenibile, considerando che, secondo i dati forniti da ARERA, il teleriscaldamento rappresenta solo il 3% del mercato della climatizzazione.

Le valutazioni del costo della misura proposta (80 mln. di euro) derivano da stime informali effettuate con il supporto delle principali Società erogatrici del servizio, basate sulle fatturazioni relative alla stagione termica 2021-22 (circa 52 milioni di euro).

20. Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori **

Aggiungere il seguente articolo 8 bis:

1. All'art. 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungere il seguente comma 3: "Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale".

2. Ai fini di rendere possibile un diffuso sviluppo di comunità energetiche rinnovabili sono apportate le seguenti modifiche al Piano Nazionale di Ripresa e resilienza:

"Possono accedere al credito per la "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" di cui alla missione 2, componente 2, investimento 1.2, i progetti realizzati in tutti i Comuni italiani. Una quota parte delle risorse a disposizione, pari al 30%, è destinata ai Comuni con meno di 5.000 abitanti".

Motivazione

Al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l'autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili e/o locali, si ritiene fondamentale che ciascun Comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede la creazione di un fondo per i prestiti necessari alla realizzazione di nuova potenza rinnovabile attraverso le Comunità energetiche e l'autoconsumo, a cui sono destinati 2,2 miliardi di euro per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Lo strumento della CER non è destinato solo ai Comuni di piccola dimensione ma costituisce una strada per l'autoconsumo di comunità in qualsiasi contesto territoriale e urbano. Inoltre, un plafond così consistente di risorse per i comuni piccoli spesso non strutturati sul tema energetico rischia di vedere un mancato utilizzo delle risorse, nonché di incrementare un fenomeno speculativo e distorsivo già in essere nei territori tutti e in particolare in quelli di dimensione ridotta.

ALTRE NORME

FINANZA LOCALE

21. Fondo per le periferie inclusive (Art. 67)

All'art. 67, comma 2, sostituire le parole “ Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” con le seguenti parole “Conferenza Stato Città e autonomie locali”.

Motivazione

Essendo gli enti beneficiari solo i Comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, si ritiene più corretto che la sede concertazione per la determinazione del riparto sia la Conferenza Stato Città e autonomie locali e non la Conferenza unificata, come attualmente previsto.

22. Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche (Art. 68)

All'art. 68, comma 2, primo periodo sostituire le parole “10 per cento” con le seguenti parole “15 per cento”

Motivazione

Si ritiene che il 10 per cento previsto dalla norma non sia sufficiente a coprire l'aumento del prezzo dei materiali. Se ne propone quindi l'aumento al 15%.

23. Sostegno al ripiano degli eventuali disavanzi dovuti allo stralcio cartelle esattoriali fino a 1000 euro (art. 46)

All'articolo 46 è aggiunto il seguente comma:

“7. Al fine di assicurare la sostenibilità della misura di cui al presente articolo e facilitare i provvedimenti di cui al penultimo periodo del comma 1 da parte dei comuni, delle unioni di comuni e delle altre forme associative comunali titolari di crediti oggetto dello stralcio dei crediti di cui al presente articolo, è costituito presso il Ministero dell'Interno un fondo per un importo massimo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, da ripartirsi tra i predetti enti in proporzione e fino a concorrenza del disavanzo o del maggior disavanzo emerso per effetto del predetto stralcio, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dei rendiconti dell'esercizio 2022 degli enti interessati. Il riparto è determinato con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di natura anche pluriennale, da emanarsi a decorrere dal 31 ottobre 2023 e, successivamente, non oltre il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti locali beneficiari destinano il contributo ricevuto alla riduzione del disavanzo, come risultante alla fine di ciascun anno di spettanza.”

Motivazione

Come più volte segnalato, l'abbattimento dei crediti di minore entità colpisce in modo particolare le entrate iscritte a ruolo dei Comuni, in massima parte di dimensione piccola o minima. Secondo valutazioni di qualche anno fa il 90 per cento delle posizioni a ruolo comunali non supera i 1.000 euro. La valutazione prudenziale del minore incasso da importi iscritti a ruolo, tra il 2000 e il 2015, di pertinenza dei Comuni e delle loro forme associative

ammonta a circa 300 milioni di euro, considerando che le partite iscritte in ruoli emessi nel primo decennio (2001-2010) sono già state oggetto di iniziative analoghe negli scorsi anni.

È ragionevole ritenere che una parte cospicua di queste partite sia già stata oggetto di abbattimento delle poste attive iscritte nei bilanci degli enti. Tuttavia, il sostegno di cui all'emendamento proposto è necessario per evitare gli effetti di insorgenza o incremento dei disavanzi per gli enti locali finanziariamente più deboli che avrebbero maggiori difficoltà a provvedere con risorse proprie a questa fonte di squilibrio. Si tratta dunque di un sostegno limitato, ma ineludibile in considerazione del carattere obbligatorio dell'abbattimento dei crediti disposto con l'articolo 46.

24. Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità (Art. 78)

All'art. 78, comma 1, dopo le parole "alimentari" aggiungere le seguenti parole "nonché per il pagamento di altri generi di prima necessità"

All'art. 78, comma 2, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti parole "previa Intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali"

Motivazione

La proposta emendativa serve ad estendere anche ad altri generi di prima necessità e non solo a quelli alimentari le agevolazioni previste dalla norma.

25. Contributo a sostegno dell'erogazione una tantum ai dipendenti degli enti locali (art. 62)

All'articolo 62, aggiungere in fine il seguente comma:

"4. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria dell'intervento di cui al comma 3, per il 2023 è costituito presso il Ministero dell'Interno un fondo pari a 170 milioni di euro da ripartirsi a favore dei comuni, delle unioni di comuni e delle altre forme associative di comuni che hanno in carico personale dipendente proprio, nonché delle città metropolitane e delle province, in proporzione del rispettivo numero di personale in servizio e sulla base di eventuali ulteriori criteri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Funzione pubblica, da emanarsi entro il 30 aprile 2023, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 152, comma 3."

Motivazione

Il contributo previsto all'articolo comporta un onere insostenibile per gli enti locali, in quanto si aggiunge ai maggiori costi determinati dal recente rinnovo del contratto del settore, in corso di applicazione tra dicembre 2022 e i primi mesi del 2023. Peraltro, non appare pertinente il richiamo all'articolo 48, comma 2, del d.lgs. 165/2001, riguardante "gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale" da mantenere a carico dei bilanci degli enti territoriali, peraltro "nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa" e "previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie". Si è qui in presenza di un aumento una tantum deciso per legge e senza specifiche connessioni con la contrattazione collettiva, che quindi necessita di un correlato sostegno.

Il calcolo del contributo richiesto è stato effettuato sulla base dei dati del "Conto annuale" del personale pubblicato dalla Ragioneria generale dello Stato e relativo al 2020 (ultimo dato disponibile).

26. Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scomputo maggiori oneri da maggiori costi energia

Dopo l'art. 144 aggiungere il seguente art. 144 bis

All'art. 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere in fine il seguente periodo:

“Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020.”

Motivazione

I diversi contributi straordinari concessi agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati non copriranno integralmente gli aumenti di spesa derivanti dall'emergenza “caro bollette”, generando ulteriori tensioni nel conseguimento degli equilibri di parte corrente. Per un certo numero di enti tale sopravvenuta criticità comporterà ritardi di pagamento non dovuti ad una deficitaria gestione amministrativa e contabile, determinando a stretto giro l'obbligo di un maggiore accantonamento al FGDC e, pertanto, un ammontare minore di risorse effettivamente disponibili per gli equilibri di bilancio.

Tenuto conto della condizione di sofferenza finanziaria sopra brevemente richiamata, la norma proposta intende favorire la programmazione degli equilibri di bilancio senza sacrificare ulteriormente le spese da sostenere per garantire i servizi essenziali.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

27. Semplificazione adempimenti per i Comuni coinvolti dagli eventi alluvionali del settembre 2022 nella regione Marche (art. 131)

All'articolo 131, aggiungere in fine il seguente comma:

“2. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

“862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.”;

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e

l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023."

Motivazione

Gli eventi calamitosi di natura alluvionale che hanno colpito alcuni Comuni della Regione Marche stanno determinando un grave disagio anche sotto il profilo della gestione tecnico-contabile degli interventi conseguenti che ricadono nella responsabilità dei Comuni. Si rendono pertanto necessarie ulteriori norme di snellimento procedurale e modifica di taluni dispositivi di controllo della spesa.

*Con la **lettera a)** si interviene sugli effetti degli incrementi di spesa per fronteggiare eventi che hanno determinato la dichiarazione dello stato di emergenza. Ai fini della valutazione dei ritardi di pagamento l'impiego delle risorse può risultare meno efficiente non per effetto di cattiva gestione ma per le difficoltà connesse ai tempi di erogazione emergenziali, come sta accadendo in questo periodo per i Comuni delle Marche coinvolti negli eventi alluvionali dello scorso mese di settembre. Lo scomputo delle spese per l'emergenza dal calcolo dei ritardi di pagamento e dalla determinazione dell'importo da accantonare al FGDC permette di evitare rischi di aggravio eccessivo e distorsioni nell'applicazione delle norme vigenti. Tali rischi sono particolarmente accentuati per gli enti di minori dimensioni spesso privi di quote di risorse proprie immediatamente spendibili di ammontare adeguato alla gravità degli eventi ed ai conseguenti oneri di ripristino dei luoghi e degli edifici pubblici danneggiati.*

*Con la **lettera b)**, con specifico riferimento ai comuni delle Marche colpiti dall'alluvione del 15 settembre si propone la deroga alle norme contabili vigenti con riferimento all'imputazione presuntiva attraverso accertamento convenzionale dei contributi previsti a sostegno dei Comuni coinvolti (nei limiti delle spese effettivamente sostenute nel 2022) e alla gestione delle relative spese. La norma si rende necessaria, nell'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario, per effetto dei tempi di elaborazione dei monitoraggi delle spese sostenute, già in larga parte elaborati dai Comuni e messi a disposizione del commissario delegato all'emergenza, che potrebbero non concludersi in tempi utili per la corretta trasposizione nei documenti contabili degli enti locali.*

Le norme proposte non comportano alcun aggravio per la finanza pubblica.

28. Disposizioni in materia di pagamento dei debiti commerciali degli enti locali in considerazione dell'emergenza "caro bollette"

Dopo l'art. 5 aggiungere il seguente art. 5 bis

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole

partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

2. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole "un importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le parole " , relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,".

Motivazione

La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati (artt. 1260 e ss. c.c.). Rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto se è stata da quest'ultimo accettata, o anche solo a lui notificata ex art. 1264 c.c., la cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione è regolata dal D.Lgs. n.50/2016, art.106, co.13, che prevede che "Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione."

*Tale natura derogatoria è stata rimarcata dal legislatore che, **con l'art.117, co.4bis del D.L. n.34/2020, ha eliminato il meccanismo del silenzio-assenso per l'accettazione della cessione del credito vantato nei confronti degli enti sanitari** assicurando maggiore razionalità e certezza nella gestione dei rapporti obbligatori qualora l'ente rivesta il ruolo di soggetto passivo.*

*Si tratta di crediti maturati dalle aziende multiservizi nei confronti degli enti locali a fronte di **forniture di energia elettrica o gas** e venduti a cessionari del credito. Tale cessione, in alcuni casi, avviene ordinariamente ed indipendentemente dalla tempestività dei pagamenti degli enti debitori. Vi è oggi la **forte esigenza di un analogo intervento legislativo per il caso del debito commerciale degli enti locali, anche in considerazione della particolare situazione di emergenza "caro bollette" in corso.***

*Si segnala, altresì, che i fornitori di energia e gas adottano una modalità di fatturazione frammentata (una fattura per ciascun punto di prelievo) con conseguente difficoltà di tenuta contabile per gli Enti, che ricevono numerosissime fatture ogni mese, nonché per i fornitori stessi specie nella prospettiva di cessione delle fatture al factor. In conseguenza di tale pratica, si assiste oggi ad un **mercato innalzamento del livello di contenzioso fra amministrazione pubblica, fornitore e cessionario** nei casi, non isolati, in cui il cessionario abbia acquistato come credito un debito della PA inesistente perché composto di fatture già pagate o per le quali la PA abbia tempestivamente opposto rifiuto alla cessione.*

*Si evidenzia, inoltre, l'esistenza di casi di richieste di pagamento, ordinarie e perfino ingiunte con decreto, di importi corrispondenti a note di credito, e cioè, a crediti vantati dalla PA nei confronti del fornitore. Si sottolinea, infine, che tale fenomeno, non riconducibile a casi applicativi isolati, sposta, nei fatti, in capo all'ente l'onere di dovere dimostrare, anche in sede giudiziaria, l'insussistenza del credito ceduto dal fornitore e poi preteso dal factor, con effetti vistosi di riduzione dell'ordinaria capacità tecnico-amministrativa degli uffici comunali e diventa **oggi insostenibile a causa dell'emergenza "caro bollette"**.*

*Il **comma 2**, infine, interviene sul d.lgs. n. 231 del 2002 che prevede che nei casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali spetti al creditore, oltre alla corresponsione degli interessi moratori e al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento*

del danno. **Al fine di evitare distorsioni applicative della norma, appare necessaria la precisazione che l'importo, già definito "forfettario" dal Legislatore, non è riferito alla singola fattura, ma alla procedura di recupero complessivamente intesa, qualora siano azionate contestualmente più fatture.**

29. Sospensione quota capitale mutui MEF per il 2023

Dopo l'art. 146 aggiungere il seguente art. 146-bis

Art. 146-bis (Sospensione rimborso quote capitale mutui in scadenza nel 2023)

1. Il pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al primo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento attualmente prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento delle maggiori spese connesse all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 112, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eventualmente confluiti nella quota vincolata del risultato di amministrazione risultante al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per finanziare la maggiori spese dovute all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2022, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 260 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 152.

Motivazione

La misura proposta determina la sospensione del pagamento della quota capitale dei cd "mutui MEF" (la parte dei mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti che conserva la titolarità del Mef), con conseguente alleggerimento degli oneri di restituzione del debito e facilitazione del mantenimento degli equilibri di parte corrente degli enti locali.

*In particolare, (comma 1) viene replicato il dispositivo già utilizzato in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che prevede il **posticipo del pagamento della quota capitale delle rate dei c.d "Mutui Mef"**, in scadenza nel 2023, alla fine del periodo di ammortamento.*

*Il **comma 2** vincola l'utilizzo dei risparmi agli interventi finalizzati al pagamento dei maggiori costi delle utenze per l'energia elettrica e gas. Per l'efficacia della norma deve essere pertanto ben chiara la possibilità di impiego delle economie anche per "interventi" di parte corrente. Lo stesso comma 2 consente di impiegare per copertura di maggiori spese energetiche i risparmi prodotti dalla sospensione del rimborso dei "Mutui Mef" decisa per il 2020, per la parte non utilizzata per spese da emergenza epidemiologica e confluita in avanzo di amministrazione vincolato.*

*Il **comma 3** precisa che il dispositivo in questione non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013, e successivi rifinanziamenti, nonché alle posizioni debitorie degli enti colpiti da eventi sismici già oggetto di differimento.*

30. Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza CCost n. 209/2022

Dopo l'art. 21 aggiungere il seguente articolo 21-bis:

“Art. 21-bis (Monitoraggio delle variazioni della base imponibile dell'IMU e della Tasi ascrivibile all'abitazione principale, anche a seguito della Sentenza CCost n. 209/2022)

1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).

2. Entro il 30 giugno 2023 il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sulla base della predetta relazione, il Ministro dell'Economia e delle finanze può disporre un ristoro, fino a un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro, a favore dei comuni che risultino penalizzati dalle assegnazioni disposte nell'ambito del fondo di solidarietà comunale a fronte dell'abolizione del prelievo da imposta immobiliare sulle abitazioni principali.”

Motivazione

La sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 ha in pratica dichiarato l'incostituzionalità di tutte le norme riguardanti la nozione di abitazione principale, stabilendo che non possano esserci restrizioni ai casi di pluralità di abitazioni principali utilizzate da diversi componenti del medesimo nucleo familiare. La sentenza costituisce, peraltro il punto di arrivo di una lunga serie di modifiche normative e di pronunce giurisprudenziali, intervenuti negli scorsi anni, quando la classificazione tra le abitazioni principali e tra le unità abitative assimilabili alle principali ha comportato l'esenzione dei prelievi immobiliari comunali in base alla legge n. 208 del 2015, con compensazioni determinate in base al gettito all'epoca registrato.

31. Ampliamento dei servizi educativi per l'infanzia oggetto di intervento per incentivazione degli obiettivi di servizio e altre modifiche agli incentivi degli obiettivi di servizio di cui al comma 172, legge 234/2021

Dopo l'art. 67 aggiungere il seguente art. 67 bis:

Art. 67-bis (Ampliamento dei servizi beneficiari del fondo di cui all'art.1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e modalità di impiego degli eventuali recuperi per mancato utilizzo)

1. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d-sexies) sostituire le parole: *“nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”* con le parole *“nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c) punto 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”*;
- b) alla medesima lettera d-sexies) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Annualmente, le somme non utilizzate dai singoli comuni beneficiari per assicurare il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale e sono destinate ai comuni che, pur avendo già garantito il livello minimo del 33%, hanno utenti a cui non viene garantito il servizio di asilo nido pubblico per insufficienza dei posti offerti”*;
- c) alla lettera d-quinquies, è aggiunto in fine il seguente periodo:
“Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.”
- d) alla lettera d-octies sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
“Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'Interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;”

Motivazione

Le norme proposte permettono di meglio precisare alcuni degli impieghi dei fondi di incentivazione di servizi di rilevanza sociale (servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico studenti con disabilità), introdotti nel Fondo di solidarietà comunale (FSC) dal 2021 e in crescita progressiva nell'arco dei prossimi anni, nonché di assicurare che gli eventuali inutilizzi di somme per mancato raggiungimento degli obiettivi protempore indicati rimangano nel perimetro del FSC con la medesima destinazione.

La **lettera a)** permette di impiegare le somme assegnate per il potenziamento degli asili nido comunali ad un ventaglio più ampio di servizi. Oltre all'incremento di posti per "asili nido e micro-nidi, unica opzione oggi considerata dalla norma primaria (rif. a art.2, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 65/2017), la norma proposta amplia le tipologie di servizio alle sezioni primavera e ai servizi educativi in contesto domiciliare (rispettivamente, le lettere b) e c) punto 3, della norma citata. In questo modo si facilita il raggiungimento dell'obiettivo di servizio, in particolare nei piccoli comuni dove l'avviamento di un asilo nido risulta più problematico rispetto ad ampliare o istituire una sezione primavera o un servizio educativo in contesto domiciliare, che per le loro caratteristiche possono essere considerati servizi equivalenti.

Con la **lettera b)**, sempre in materia di asili nido, si permette di riutilizzare le somme eventualmente non utilizzate annualmente a favore dei Comuni che già hanno raggiunto l'obiettivo di servizio ma che hanno richiedenti cui il posto non viene concesso a causa dell'offerta insufficiente rispetto alla domanda.

Con le lettere c) e d) si mantengono nel perimetro del FSC le somme eventualmente non utilizzate dai Comuni per il raggiungimento di alcuni degli obiettivi di servizio oggetto di incentivazione con fondi dedicati del FSC, con riferimento al potenziamento dei **servizi sociali** comunali (lettera b) del **trasporto scolastico di studenti con disabilità** (lett. d). Tali somme potranno così essere utilizzate in annualità successive e con le stesse finalità originarie, sulla base di proposte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS).

La stessa lett. d), inoltre esplicita anche nel caso **del trasporto studenti con disabilità**, come già avviene per gli altri servizi oggetto di incentivazione, **l'espressa facoltà di utilizzo delle somme assegnate per assunzioni** di personale funzionale all'espletamento del servizio, facoltà non menzionata dall'attuale formulazione normativa.

Le norme proposte non comportano oneri per la finanza pubblica.

32. Ristoro tagli ex dl 95/2012 per servizi eccedenti la normale operatività comunale (case di riposo/idrico/ discarica)

Dopo l'art. 146 aggiungere il seguente art. 146-bis:

Art. 146-bis (Contributo a compensazione di tagli da spending review eccedenti la normale operatività dei Comuni esercenti attività di area vasta)

1. A decorrere dall'anno 2023, un importo pari a 15 milioni di euro annui è assegnato ai comuni di cui all'articolo 30, comma 14-quinquies, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e ai comuni fino a 15mila abitanti che hanno sostenuto costi di discarica per il trattamento di siti in condizioni di "post mortem", ovvero costi derivanti dalla gestione associata di servizi sociali, sulla cui base hanno subito un maggiore taglio, riconducibile a tali costi, in applicazione dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di incidenza superiore al 18 per cento sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012.

2. I comuni beneficiari del contributo di cui al comma 1 sono individuati sulla base di una istruttoria condotta dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle finanze con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche avvalendosi, in caso di necessità, di apposite certificazioni richieste agli enti interessati. Il riparto dei

fondi è determinato mediante uno o più decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui il primo da emanarsi entro il 15 marzo 2023 e gli eventuali successivi da emanarsi comunque entro il 30 settembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede riducendo il fondo di cui al comma 4 dell'articolo 152.

Motivazione

Il comma 14-quinquies del decreto "crescita", ha stanziato risorse una tantum per l'anno 2029 a favore dei comuni fino a 10mila abitanti che hanno subito tagli abnormi nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, in applicazione del dl 95 del 2012 (spending review), con riferimento a spese per beni e servizi intermedi riconducibili a servizi di area vasta di natura socioassistenziale o di fornitura di servizi idrici integrati. La norma di fatto riconosceva che la base di riferimento dei tagli intervenuti su tali servizi era sproporzionata rispetto alle normali capacità di spesa di Comuni di analoghe dimensioni, in quanto comprendeva quote di spesa riguardanti servizi particolari relativi ad utenze sovracomunali e ampiamente coperti da corrispondenti entrate specifiche

La proposta emendativa prevede di riprendere i criteri di tale ristoro, destinando un importo pari a 15 milioni di euro ai comuni di piccola e media dimensione già beneficiari del contributo di cui al comma 14-quinquies, art. 30, del dl n. 34/2019, con l'aggiunta dei comuni che hanno sostenuto costi di discarica per il trattamento di siti in condizioni di "post mortem" e di servizi sociali svolti in funzione di capofila, sulla cui base hanno subito un taglio maggiore, riconducibile a tali costi. Il contributo è assegnato e ripartito sulla base di un'istruttoria tecnica alla quale è chiamata a contribuire la CTFS, mediante uno o più decreti di cui il primo da adottarsi entro il 15 marzo 2023previo accordo presso la Conferenza Stato-città.

33. Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà

Dopo l'art. 65 aggiungere il seguente art. 65 bis

Art. 65-bis (Contributo agli oneri sostenuti dai piccoli comuni per sentenze di affidamento di minori o famigli in difficoltà)

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione

dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

Motivazione

L'incidenza delle spese per obblighi di allontanamento dalla casa familiare di minori, stabiliti dal giudice a carico dei comuni di residenza degli interessati può incidere in modo drammatico sugli equilibri di bilancio degli enti di minori dimensione. Nel 2021 sono stati stanziati 3 milioni di euro per il sostegno ai Comuni fino a 3 mila abitanti gravati da tali spese. La rilevazione condotta dal Ministero dell'Interno al fine di modulare il riparto ha mostrato una dimensione di molto superiore (pari a circa 10 volte lo stanziamento).

La norma proposta istituisce un fondo di 30 milioni di euro annui fino al 2027, in attesa di una ridefinizione organica del finanziamento degli oneri in questione, ampliando al tempo stesso il perimetro dei beneficiari ai Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti.

34. Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020)

Dopo l'art. 146 aggiungere il seguente art. 146-bis

Art. 146-bis (Ulteriore contributo a sostegno degli enti con maggiori disavanzi emergenti a seguito di illegittimità di norme contabili)

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2023.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 50 milioni di euro da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio

2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021 e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.

La proposta comporta oneri per complessivi 450 milioni di euro.

Motivazione

*La proposta emendativa mira, con il **comma 1**, ad assicurare un ulteriore sostegno per il ripiano dei disavanzi da FAL a favore degli enti locali colpiti dalla sentenza CCost n. 80 del 2020. Si ricorda infatti che la dotazione del fondo 2021 (dl. n.73/2021), pari a 660 milioni di euro, è largamente inferiore all'impatto finanziario, in termini di maggiore disavanzo, per gli enti direttamente coinvolti dalla richiamata sentenza (nel complesso 2,7 miliardi di euro).*

Al fine di rafforzare l'efficacia della finalità perseguita con il rifinanziamento del Fondo istituito per l'anno 2021, la norma proposta amplia la platea dei beneficiari (nel complesso, circa 120 enti locali ulteriori, rispetto ai 365 coinvolti dal primo contributo), riducendo dal 10% al 2% la soglia minima del rapporto tra disavanzo ed entrate correnti utile all'acquisizione del ristoro in commento, nonché riconoscendo agli enti per questa ragione esclusi dal riparto 2021 anche la quota che avrebbero acquisito con l'applicazione della minore soglia ora proposta per l'anno 2022.

Nel complesso, l'ulteriore contributo proposto permetterebbe di neutralizzare gli effetti del maggior disavanzo da ripianare fino al 2024, contribuendo ad evitare aggravii che inciderebbero sugli equilibri correnti degli enti coinvolti, nell'attuale contesto di incremento dei prezzi – in particolare energetici – e di attuazione del PNRR.

*Infine, al **comma 2**, la norma proposta prevede una distinta quota di sostegno finanziario, pari a 50 milioni di euro, appositamente destinata agli enti in condizione di predissesto o sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, i quali per effetto della sentenza CCost n. 18 del 2019 subiscono, a decorrere dal 2019, un ulteriore aggravio finanziario legato alla rimodulazione (da 30 a 10 anni) del piano di ammortamento afferente a specifici fondi rotativi precedentemente acquisiti. Tale quota si aggiunge alla precedente assegnazione già intervenuta con il dl 17/2022 (per 22,6 mln. di euro), concorrendo nel complesso a ridurre di circa il 45% l'onere per maggiori rate di restituzione gravanti su sui 20 enti locali coinvolti.*

Appare opportuno sottolineare che ambedue i contributi in questione evitano maggiori aggravii dovuti a dichiarazioni di incostituzionalità di norme legislative e non a cattiva gestione degli enti interessati.

35. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

Dopo l'art. 146 aggiungere il seguente art. 146-bis

All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.”;
- b) al comma 2, primo periodo, le parole “entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022” con le seguenti parole: “entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.”.

Motivazione

Il “**Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti**” (art. 4 D.L. 113/2016 e s.m.i.) è stato istituito per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e **prevenire situazioni di dissesto finanziario** dei Comuni che si trovano nella oggettiva impossibilità di onorare le richieste di risarcimento connesse a sentenze esecutive di condanna per calamità naturali o cedimenti strutturali.

Il 2022 è l'ultimo anno di operatività del Fondo e occorre pertanto una norma di chiusura che consenta di coprire eventuali code dovute a sentenze di prossima emanazione. In base alle informazioni in nostro possesso sono infatti attese **ulteriori sentenze**, in particolare relative alla posizione del Comune di San Giuliano di Puglia, che potrebbero determinare richieste di risarcimento importanti con conseguente rischio di dissesto. La norma mira, pertanto, a prorogare per un ulteriore triennio l'operatività del Fondo **mediante l'utilizzo delle risorse non assegnate negli anni precedenti** per effetto di alcune peculiarità del dispositivo (sentenze che giungono a distanza di anni e la previsione di specifici vincoli di bilancio per l'accesso al Fondo). Tali economie ammontano a circa **10,3 milioni di euro** a valere sulle risorse 2020 e 2021, alle quali dovranno essere aggiunte quelle che prevedibilmente deriveranno dal riparto 2022 (il riparto è previsto che avvenga entro marzo 2023 sulla base delle richieste presentate entro il 20 dicembre 2022).

La norma proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica

36. Sanatoria per inadempienza certificazioni Covid (art. 143)

All'art. 143 aggiungere il seguente comma:

“2. Le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.”

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è modificata in “Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid e abbattimento sanzioni”

Motivazione

Si ricorda in via preliminare che gli enti locali, nel biennio 2021-2022, erano tenuti ad inviare al MEF – Ragioneria generale dello Stato apposite certificazioni circa l'utilizzo delle risorse straordinarie acquisite in ragione dell'emergenza epidemiologica da “Covid-19”, pena le pesanti sanzioni in questione (tra l'80 e il 100% delle risorse acquisite).

La proposta emendativa intende concedere agli enti inadempienti (peraltro limitati ad alcune decine) la possibilità di inviare e/o rettificare le certificazioni oggetto delle richiamate sanzioni, in considerazione delle straordinarie ed oggettive difficoltà che hanno accompagnato la gestione amministrativa e contabile degli enti locali nel corso dell'emergenza epidemiologica.

A giustificazione ulteriore della modifica normativa qui presentata, l'emendamento proposto intende favorire una programmazione sostenibile dei bilanci 2023-2025, senza sacrificare ulteriormente le spese necessarie a garantire i servizi essenziali, già messi a dura prova dagli effetti finanziari del caro bollette.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

37. Sospensione della sanzione per mancata compilazione questionari Sose e comunicazione dati contabili

Dopo l'art. 146 aggiungere il seguente art. 146 bis

“Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'art. 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano fino al 31 marzo 2023.”

Motivazione

Alla luce dell'urgenza e della necessità di potere utilizzare le risorse del PNRR per rigenerazione urbana, PUI, piccole e medie opere e altri interventi, appare opportuno sospendere le sanzioni relative al blocco dei trasferimenti erogati ai Comuni dal Ministero dell'interno per le inadempienze sulla compilazione dei “questionari SOSE” (di cui all'art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n.216/2010) e per la mancata comunicazione a BDAP dei dati di bilancio (ex art. 161, co.4, TUEL).

38. Revisione della disciplina contabile delle anticipazioni di liquidità per gli enti in dissesto (art. 146)

L'articolo 142 è sostituito dal seguente:

Art. 142 (Revisione degli adempimenti degli enti in dissesto in materia di anticipazioni di liquidità)

1. All'articolo 16 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

“Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali già in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che a seguito dell'approvazione del piano di estinzione di cui all'art. 256 del medesimo testo unico, alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità, accantonato nel risultato di amministrazione, pur riscrivendo in bilancio i residui attivi e passivi, rispettivamente, non realizzati o estinti dall'organo straordinario di liquidazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi

rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. La procedura di cui al periodo precedente si applica a regime agli enti dissestati, in occasione del primo rendiconto successivo all'approvazione del piano di estinzione di cui al citato articolo 256 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”

Motivazione

La norma proposta si rende necessaria per evitare alcune rilevanti distorsioni nella gestione delle anticipazioni di liquidità residue degli enti locali che hanno attraversato un dissesto finanziario e devono correttamente considerare le passività derivanti dagli obblighi di restituzione delle anticipazioni ricevute. Il nuovo articolo 16 del D.L. n. 115/2022 (c.d. Aiutibis) ha stabilito che anche gli enti dissestati devono iscrivere in bilancio il FAL. La norma, nella sua attuale formulazione, rischia di generare un disavanzo ancorché siano stati stralciati dal bilancio i residui attivi e passivi delle gestioni antecedenti il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. La norma, infatti, letteralmente interpretata, lungi dal dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, finisce per costringere gli enti dissestati, in sede di approvazione del rendiconto, ad accantonare nel risultato di amministrazione un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità concesse, generando immediatamente un nuovo disavanzo da fatti pregressi.

Poiché lo scopo della procedura di dissesto è di ridare serenità finanziaria all'ente locale, l'impianto normativo attuale presuppone che l'ente locale adotti un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che è incompatibile, a fine esercizio, con un risultato di amministrazione in disavanzo che lo riporta in squilibrio, prima ancora che si chiuda la procedura di dissesto e con obbligo di ripianare tale maggior disavanzo in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni.

La Corte costituzionale, a proposito della procedura di dissesto, con la recente sentenza n. 219/2022, ha esortato il legislatore a “... prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono”, al fine di evitare di ridurre “... le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali» (sentenza n. 78 del 2020)”. La stessa Sezione delle Autonomie, nell'anzidetta delibera n. 8/2022, ha ipotizzato che “Al termine della procedura di risanamento, ... l'anticipazione di liquidità non restituita andrà riportata nella contabilità dell'ente al titolo 4 della spesa ed è destinata a confluire nel risultato di amministrazione, sotto forma di fondo, come quota accantonata e andranno applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011...”.

Tale evenienza può verificarsi al termine della procedura di risanamento, ma mai al suo inizio o durante la procedura in cui l'OSL dovrà anche estinguere tutti i debiti pregressi, compresa l'anticipazione di liquidità, ovvero accantonare, a mente dell'art. 258, co. 4, del d.lgs. 267/2000, l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione, ovvero il 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio. Durante la procedura di dissesto la gestione degli atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato compete all'OSL, con le sole eccezioni contemplate dal comma 10 dell'art. 255 del d.lgs. n. 267/2000 ed il risultato di amministrazione del primo esercizio in riequilibrio – e dei successivi fino a quando non si chiuderà la procedura di dissesto – non è abilitato ad assorbire il peso delle gestioni pregresse in termini di residui attivi e passivi, di fondi o di accantonamenti.

Nel caso specifico, “...le anticipazioni di liquidità svolgono la funzione di trasformare lo stock di debiti commerciali dell'ente contabilizzati nei residui passivi, ma anche nei debiti

fuori bilancio, in un solo debito (o più) verso la CDP. Si tratta di una permutazione patrimoniale che potrebbe per certi versi essere assimilabile ad una cartolarizzazione di debiti, accompagnata da particolari garanzie.” (cfr. delibera n. 8/2022). Ne consegue che il debito da FAL, per il solo fatto che non è scaduto, con l’armonizzazione contabile non può più trovare collocazione nei residui passivi e va imputato in una voce dell’avanzo di amministrazione, ma solo se e in quanto il risultato di amministrazione risente delle gestioni pregresse.

Pertanto, la novella legislativa introdotta dai commi 6-ter e 6-quater dell’articolo 16 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, se non correttamente interpretata, rischia di produrre l’effetto contrario di quello ipotizzato dalla Corte dei conti secondo la quale “...si otterrebbe il risultato paradossale di radicare una condizione di fragilità dell’equilibrio finanziario, nel contesto di una procedura di risanamento” e “... far rientrare nella gestione del bilancio il peso delle passività eliminate con l’utilizzo delle anticipazioni.” È ipotizzabile che la norma in questione intendesse disciplinare la sola ipotesi in cui un ente locale, già in dissesto, nel rientrare in bonis abbia riportato i residui attivi e passivi, rispettivamente, non realizzati o estinti dall’OSL e non abbia, invece, riportato il FAL.

La norma proposta consente di superare le criticità segnalate in un quadro di coerenza con i principi contabili.

39. Responsabilità in materia di notificazione digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni

Dopo l’articolo 150, inserire l’art. 150-bis

Art. 150-bis (Disposizioni in materia di notificazione digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni)

1. All’art. 26, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 26 aggiungere, dopo il comma 12, il seguente:

“12-bis. Le amministrazioni mittenti sono responsabili per i contenuti degli atti notificati e per le informazioni fornite al gestore della piattaforma. Il gestore della piattaforma è responsabile del corretto funzionamento del servizio di notificazione tramite la piattaforma fatta salva l’eventuale rivalsa nei confronti dell’operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza”.

Motivazione

La piattaforma per la notificazione digitale (PND) degli atti della pubblica amministrazione introduce nuove modalità di notifica, digitali e analogiche. Per le notifiche analogiche, in particolare, si introducono dei correttivi ai fini della semplificazione e di una celere chiusura del processo di notifica. Tra questi, vi è l’attribuzione all’operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale, di precisi adempimenti, in parte simili a quelli attribuiti ai messi comunali o ufficiali giudiziari, per i quali si pone il problema dell’attribuzione delle responsabilità.

L’art. 13 del decreto della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 58/2022 già attribuisce al gestore della PND la responsabilità del corretto funzionamento del servizio di notificazione, ma si ritiene necessario, considerata l’alta litigiosità in tema di notifiche, che la norma primaria specifichi la responsabilità del gestore della PND per tutti gli errori commessi nel processo di notifica dell’avviso di ricezione, ivi inclusi quelli commessi dai fornitori della PND selezionati dallo stesso gestore e con i quali l’amministrazione mittente non intrattiene alcuna relazione.

40. Proroga al 2025 dell'incentivazione al 100% della partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali (art. 51)

All'articolo 51 è aggiunto in fine il seguente comma;

“2. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “per gli anni dal 2012 a 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2012 al 2025”.”

Motivazione

Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, il D.L. n. 203/2005 ha riconosciuto ai Comuni che partecipano all'accertamento dei tributi statali una quota delle maggiori somme accertate e riscosse pari al 30%. Con il D.L. n. 138/2011, art. 1, co.12 bis, la quota da attribuire ai Comuni è stata elevata al 100% del maggior gettito riscosso e, da allora, è stata mantenuta allo stesso livello con interventi successivi (D.L. n. 192/2014, art. 10, comma 12 duodecies; D.L. n. 193/2016, art. 4, co. 8-bis; D.L. n. 124/2019, art. 34). Inoltre, l'Agenzia delle entrate, la Guardia di Finanza, l'ANCI e l'IFEL hanno stipulato un protocollo di intesa a livello nazionale in modo da coordinare l'attività degli Enti con gli Uffici preposti alla ricezione delle segnalazioni e da garantire la necessaria governance centrale del processo.

La partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali si è diffusa in maniera disomogenea e prevalente fra gli enti del Centro-Nord (Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Toscana) mentre il processo ha stentato a svilupparsi nelle regioni meridionali. L'incentivazione dei Comuni mediante l'innalzamento al 100% della quota assegnata, che si è rivelata efficace per l'avvio del processo in Calabria e in Sicilia, appare ora fattore critico di successo, unitamente al rafforzamento della governance centrale, per il progressivo coinvolgimento degli altri territori.

La modifica proposta non ha effetti sulla finanza pubblica in quanto riferita ad entrate non ancora determinate.

41. Chiarimento interpretativo della disciplina dell'ipoteca in fase di riscossione coattiva delle entrate (art. 51)

All'articolo 51 è aggiunto in fine il seguente comma:

“2. All'articolo 77, con particolare riferimento al comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il valore da considerare ai fini della determinazione dell'importo complessivo del credito per cui si procede alla iscrizione di ipoteca immobiliare, è quello risultante dall'importo anche cumulato di una o più cartelle di pagamento riferite allo stesso debitore.”

Motivazione

L'art. 77 del DPR 602/1973 consente l'iscrizione dell'ipoteca, ai fini di assicurare la tutela del credito da riscuotere, purché l'importo complessivo non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. La normativa, è stata interpretata da varie conservatorie nel senso che l'importo di ventimila euro (soglia minima per l'iscrizione ipotecaria) sia recato da una singola cartella, e quindi, anche da ogni singolo atto di accertamento esecutivo, atto equiparato alla cartella di pagamento per effetto della riforma della riscossione locale di cui al comma 792, lett. l), della legge 160/2019.

Pertanto, può accadere che una cartella di pagamento contenente crediti di diversi enti (Agenzia Entrate, Inps, Comuni) e per più annualità, di importo superiore ai 20mila euro che legittimano l'iscrizione di ipoteca, mentre due cartelle di pagamento o due atti di accertamento esecutivi emessi nei confronti dello stesso debitore, ma in due annualità

diverse, se singolarmente di importo inferiore alla medesima soglia, non possano dar luogo all'iscrizione di ipoteca, sebbene l'importo complessivo superi, anche ampiamente, il limite di legge. Con l'emendamento proposto si supera tale incongruenza, valorizzando l'importo complessivo del credito vantato nei confronti del singolo debitore, indipendentemente dal fatto che tale credito sia cristallizzato in una singola cartella o atto di accertamento esecutivo o in più atti.

RIGENERAZIONE URBANA

42. Fondo rigenerazione ai Comuni capoluogo sede di città metropolitane.

Art. 127

(Fondo per il contrasto al consumo di suolo)

All'art. 127, comma 2, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti parole "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" e dopo le parole "a favore" aggiungere le seguenti parole "dei Comuni capoluogo sede di Città metropolitane".

Motivazione

Il fondo, di cui al presente articolo, ha la finalità di intervenire sul tessuto urbano delle città che hanno competenza in materia di pianificazione territoriale. Si ritiene pertanto che lo stesso fondo possa essere attribuito direttamente almeno ai comuni capoluogo sede di Città metropolitane che hanno periferie che necessitano di interventi per la riduzione del degrado urbano.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

43. Sostegno pubblici esercizi

Inserire la seguente norma:

Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito in legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per consentire la piena ripresa delle attività economiche dopo la grave crisi sociale ed economica dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto non vengono toccate le disposizioni in materia di canone unico.

CANONE UNICO

44. Canone unico-Determinazione tariffe massime

Dopo l'art. 144 aggiungere il seguente art. 144-bis

Art. 144 (Disposizioni sul Canone unico – L. 160/2019)

1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo:

“Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021”.

Motivazione

La presente proposta normativa inserisce un tetto massimo del 50% – da rapportarsi ai prelievi soppressi per categoria omogenea di prelievo – per la deliberazione delle tariffe del nuovo canone unico patrimoniale, nel rispetto della facoltà di rimodulazione dello schema tariffario già sancita dal comma 817. Inoltre, la disposizione proposta stabilisce che la variazione delle tariffe deve essere operata con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo.

45. Altre modifiche al Canone unico (L. 160/2019).

Dopo l'art. 144 aggiungere il seguente art. 144-bis

Art. 144-bis (Disposizioni sul Canone unico - L. 160/2019)

1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “insistente sul territorio di ciascun ente” aggiungere le parole: “, con esclusivo riferimento alle aree di cui alla lettera a) del comma 819”.

2. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

“818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”;

b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

“837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”.

3. Al comma 820, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole “del comma 819.” sono sostituite con le parole: “del comma 819, di esclusiva competenza comunale,”

4. Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

i) alla lettera a), dopo le parole “suolo pubblico” sono aggiunte le seguenti: “con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”;

ii) alla lettera b), la parola “privato” è sostituita con le seguenti: “privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica”.

5. Al comma 821, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) è sostituita con la seguente: “h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”;

b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

“i) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera g), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

“j) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

“k) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;

l) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone.”

Motivazione

*La proposta di cui al **comma 1** è necessaria a circoscrivere il campo di applicazione del canone forfetario per le infrastrutture di comunicazione elettronica, limitando la tariffa fissa prevista dal co.831-bis solo agli impianti insistenti sul patrimonio indisponibile/demanio dei Comuni, così come previsto dal precedente comma 819 che individua il presupposto impositivo del canone unico “nell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al **demanio o al patrimonio indisponibile** degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”. La disciplina del cd. “canone antenne” di cui al co. 831-bis, inserita in un momento successivo rispetto all'originaria disciplina del canone unico, presenta caratteristiche di specialità che mal si coordinano nel quadro della già speciale disciplina del canone unico; pertanto, le due disposizioni necessitano di un idoneo coordinamento.*

*Il **comma 2** punta a risolvere il problema della diversa formulazione prevista, nell'ambito della vigente normativa, tra i commi 818 e 837, che determina ambiguità in ordine all'individuazione del soggetto attivo del canone patrimoniale tra Comuni, Province e Città metropolitane.*

*Il **comma 3** chiarisce che la componente del canone relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari è di sola competenza comunale, in linea con quanto da sempre previsto con il d.lgs. n. 507 del 1993 in materia di prelievo sulla pubblicità locale. Si evitano, quindi, eventuali problemi di duplicazione del canone, in relazione a possibili concorrenze di competenze tra Comuni, Città metropolitane e Province.*

*Il **comma 4** chiarisce alcuni aspetti particolari dei presupposti applicativi del Canone unico, con la finalità di mettere al riparo da interpretazioni non univoche dell'attuale testo di legge.*

*Il **comma 5** riprende ai fini della modulazione del sistema sanzionatorio, alcuni dei criteri di riferimento previsti in ambito tributario.*

PERSONALE

46. Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR

Dopo l'art. 64 aggiungere il seguente art. 64 bis

Art. 64-bis (Assunzioni a tempo determinato per gli enti locali attuatori di opere PNRR)

All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad ampliare la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per consentire agli enti locali soggetti attuatori degli investimenti a valere su risorse PNRR di poterle realizzare nei tempi previsti. Identica disposizione è prevista dal comma 15 dell'art. 1 del d.l. 80/2021 per le amministrazioni centrali.

47. Deroche incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie

Dopo l'art. 64 aggiungere il seguente art. 64 bis

Art. 64-bis (Assunzioni incarichi per gli enti locali in crisi finanziaria)

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'art. 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.

Motivazione

La disposizione normativa ha la finalità, per gli enti locali per cui si è stato dichiarato il dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie, di assicurare agli stessi la continuità amministrativa consentendo di non risolvere i contratti dirigenziali a tempo determinato di cui all'articolo 110 TUEL e di potersi avvalere dei collaboratori di cui all'art. 90 dello stesso TUEL, per l'attuazione degli investimenti a valere su risorse del PNRR, dei programmi

cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026.

48. Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per l'attuazione del PNRR

Dopo l'art. 64 aggiungere il seguente art. 64-bis

Art. 64-bis (conferimento di incarichi per gli enti locali attuatori di opere PNRR

All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

“1-ter. Fino al 31 dicembre 2026, gli enti locali attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono coprire i ruoli infungibili del dirigente della polizia locale, del dirigente finanziario e del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la continuità amministrativa ed operativa dei fondamentali settori della polizia locale, finanziario e tecnico, dei comuni e delle città metropolitane coinvolti nell'attuazione dei progetti PNRR. A tal fine si propone l'ampliamento delle fattispecie, già introdotte con il DL n. 36/2022, nelle quali è possibile derogare al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza.

L'emendamento non comporta nuovi oneri, in quanto il richiamo all'art. 110 TUEL garantisce che la retribuzione degli incarichi in questione sia determinata in applicazione del CCNL di comparto.

49. Personale dei piccoli comuni: utilizzo da parte di altre amministrazioni

Dopo l'art. 64 aggiungere il seguente art. 64-bis

Art. 64-bis (Utilizzo personale “a scavalco” da parte degli enti locali)

“Al comma 557 dell'art.1 della L. 311/2004 sostituire la parola “5.000” con “15.000”

Motivazione

Con la modifica proposta anche i comuni nella fascia di popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti potranno beneficiare del c.d. “scavalco in eccedenza”, compensando così in parte le gravi riduzioni di organico.

50. Regolarizzazione delle posizioni contributive

Dopo l'art. 64 aggiungere il seguente art. 64-bis

Art. 64-bis (Proroga termine di regolarizzazione delle posizioni contributive degli enti locali)

All'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

Motivazione

L'emendamento è necessario per disporre la proroga del termine previsto per il 31 dicembre 2022 per la regolarizzazione delle posizioni contributive di cui all'articolo 3, comma 10-bis della legge 335/1995, così come modificato dal decreto legge n. 4/2019 in fase di conversione, secondo il quale "per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017 non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore", considerate la difficoltà e la complessità delle procedure di revisione delle posizioni contributive stesse, così come richiesto agli enti locali da parte delle sedi INPS regionali.

L'esigenza di tale proroga scaturisce per quanto di seguito esposto. In particolare, la scadenza della proroga della prescrizione dei contributi, fissata al 31/12/2022 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, avrà due effetti:

a) i periodi di servizio antecedenti gli ultimi 5 anni, scoperti da contribuzione, non si potranno più regolarizzare con il versamento della contribuzione stessa (più eventuali sanzioni ed interessi), com'è stato in uso finora; tali periodi saranno comunque utili a pensione ma gli enti datori di lavoro saranno tenuti a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza spettante per essi, la cui quantificazione avverrà con i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (tale onere è sensibilmente più elevato di quello che sarebbe costato per contributi e sanzioni civili);

b) non sarà più consentito modificare manualmente i dati delle posizioni assicurative mediante l'applicativo Passweb, come è stato fatto fino ad ora per i servizi fino al 30/09/2012; ogni modifica, anche se non interferente con l'imponibile e la durata del servizio (elementi sui quali, giustamente, serve un controllo stringente dopo il decorso dei termini di prescrizione), dovrà essere fatta mediante denuncia a variazione con flusso telematico.

51. Sterilizzazione spesa Segretari comunali (art. 149)

All'articolo 149 aggiungere in fine il seguente comma:

“5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”.

Motivazione

Per una più stabile soluzione del problema della spesa del trattamento economico del segretario nei piccoli comuni si ritiene che l'unica misura davvero risolutiva consista nell'escluderne il trattamento economico dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio. Molti nuovi iscritti all'Albo non riescono ad ottenere la prima nomina proprio a causa delle difficoltà per i piccoli enti di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale. In altri termini, le difficoltà non solo soltanto e non sempre di reale disponibilità economica dell'ente, quanto dell'impossibilità di quest'ultimo di rispettare i vincoli di spesa del personale.

52. Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associate comunali

Dopo l'art. 63 aggiungere il seguente art. 63 bis

Art. 63-bis (Estensione deroga ai vincoli per assunzioni assistenti sociali in caso di forme associate comunali)

1. All'articolo 1 comma 801 della legge n.178 del 30 dicembre 2020 dopo le parole: “Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni”, inserire le parole “e le loro forme associative”

Motivazione

Alla luce dell'interpretazione della Corte dei Conti che con la deliberazione n. 138/2022/PAR ha stabilito che le assunzioni di assistenti sociali a valere sulle somme individuate dai commi 797 e seguenti della legge 178/2020 non possono essere effettuate dalle Unioni di comuni derogando ai propri limiti in tema di capacità assunzionale, si rende necessario proporre una modifica normativa al comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per estendere le deroghe in materia di assunzioni anche alle forme associate comunali.

53. Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA (Fondo non autosufficienze) per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso)

Dopo l'art. 63 aggiungere il seguente art. 63-bis

Art.63 (Assunzioni assistenti sociali presso i servizi sociali comunali

“Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Motivazione

Analogamente a quanto previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulle risorse del Fondo Povertà, si ritiene necessario estendere la deroga ai vincoli assunzionali anche alle assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo non autosufficienze per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso).

MOBILITA' ED ENERGIA

54. Cessione di energia da impianti fossili

Dopo l'art. 2 del ddl Bilancio 2023, aggiungere il seguente art. 2 bis:

“Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, i titolari di impianti di produzione energetica fossile destinano una quota della produzione degli impianti, a prezzi calmierati, al sostegno delle attività produttive energivore e delle comunità dei territori in cui tali impianti sono localizzati. Con specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e con il Ministero delle Economie e Finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisce modalità, beneficiari e regole tecniche”.

Motivazione

Fermi restando contributi e ristori sui comparti maggiormente energivori, sulle attività artigianali e industriali e sulle comunità locali, oggi gravemente e nuovamente colpite, si ritiene importante creare un collegamento in termini di contributo diretto tra i siti produttivi energetici fossili e la comunità locale.

55. Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico

Dopo l'art. 8 ter aggiungere il seguente art. 8 quater:

1. Ai fini di accelerare l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, il Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di aggiornamento del Conto Termico, è così modificato:

- a) all'articolo 1, comma 3 alla prima riga le parole "200 milioni di euro" sono sostituite con le parole "500 milioni di euro". Al comma 4, prima riga le parole "700 milioni di euro" sono sostituite con le parole "400 milioni di euro";
- b) all'articolo 4, comma 1, lettera c), dopo le parole "generatori di calore a condensazione" sono aggiunte le parole "e con pompe di calore";
- c) all'articolo 7, comma 3, alla seconda riga eliminare le parole "in nessun caso"; dopo le parole "il 65% delle spese sostenute" aggiungere ", fatta eccezione per la trasformazione edifici a energia quasi zero dove può arrivare al 100%,";
- d) ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici privati, all'art. 1, comma 37 della Legge 234/2021, alla fine del periodo è aggiunto:
"Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore sono pari all'80%."

Motivazione

Il conto termico è lo strumento di incentivazione per gli interventi di efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, introdotto con il DM 28/12/2012, che consente la realizzazione di progetti di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio con il finanziamento fino al 65% delle spese. Le modifiche proposte consentono di accelerare nella direzione della decarbonizzazione del patrimonio edilizio pubblico. In particolare, le modifiche all'articolo consentono di aumentare la dotazione per interventi che avvengono sul patrimonio pubblico piuttosto che su quello privato, a parità di spesa per lo Stato. Le modifiche all'articolo 4 consentono l'accesso agli incentivi agli impianti a gas e a pompe di calore per i sistemi di riscaldamento invernali. Con l'intervento previsto all'articolo 7 si elevano i contributi per gli interventi che portano gli edifici a energia quasi zero, fino al 100% di rimborso, in modo da premiare interventi che consentono alle amministrazioni pubbliche di abbattere in modo rilevante e strutturale le spese energetiche.

Ai fini della riduzione strutturale dei consumi di gas e delle bollette delle famiglie occorre differenziare gli incentivi in vigore per la sostituzione e l'acquisto di impianti per il riscaldamento degli edifici in funzione della diversa efficienza e dell'utilizzo di fonti fossili. Con la modifica proposta si prevede di aumentare l'incentivo per la sostituzione o acquisto di impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale con pompe di calore.

56. Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici nelle gare di affidamento

Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento negli edifici pubblici nelle procedure di affidamento tramite convenzione con Consip sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 26 della Legge 448/1999 e successive modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo:

“I capitolati tecnici delle convenzioni per le gare del servizio energia devono prevedere criteri premianti per offerte e tecnologie a emissioni zero nella direzione della decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici.”

Motivazione

La convenzione per l'affidamento dei servizi in materia di riscaldamento degli edifici attraverso Consip è regolata dall'articolo 26 della legge 488/1999 ed è stata nel tempo aggiornata da modifiche normative. I Comuni hanno la possibilità di contratti per l'acquisto di beni e servizi con le imprese che hanno risposto alla centrale di committenza Consip. Il capitolato tecnico delle gare Servizio Energia (SIE4) prevede come obiettivi di “ridurre i consumi energetici attraverso la razionalizzazione dei processi e la riqualificazione tecnologica del sistema edificio-impianto” e di “diminuire le emissioni inquinanti e di conseguenza ridurre l'impatto ambientale”. Il problema è che questo tipo di criterio porta a migliorare gli impianti esistenti e non a proporre, prioritariamente, sistemi a emissioni zero come oggi è possibile con le pompe di calore. La conseguenza è che la decarbonizzazione del settore edilizio è rallentata e alle amministrazioni comunali non vengono offerti strumenti adeguati a selezionare le offerte più competitive da un punto di vista del costo nella vita utile dell'impianto e ambientale.

57. Integrazione al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni

Aggiungere il seguente articolo 81-bis:

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è destinato altresì a supportare i Comuni nelle attività di incentivazione alla mobilità attiva, di innovazione e management della mobilità urbana, in particolare a rafforzare e formare il Mobility manager d'area, a consolidare l'attività di raccolta dati per la redazione e l'aggiornamento dei PUMS e a finanziare le azioni ritenute dai Comuni meritevoli contenute nei Piani di spostamento casa-lavoro di cui al Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, tra cui la messa in sicurezza e il rafforzamento di servizi per la ciclopeditività, ivi compresa l'attività di redazione dei Biciplan.

2. Nel fondo confluiscono le risorse residue e non utilizzate di cui all'art. 51 comma 9 della legge 23 luglio 2021, n. 106 e le risorse residue di cui all'art. 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Motivazione

Il Fondo istituito nella Legge di Bilancio 2022 sulla mobilità sostenibile è strategico per i Comuni e deve avere una destinazione più ampia della realizzazione di infrastrutture di trasporto. È inoltre necessario prevedere che non si perdano o si distruggano risorse su azioni importanti per l'innovazione e la decarbonizzazione della mobilità urbana, come le risorse dedicate al mobility management e quelle dedicate alla ciclabilità, potenziando maggiormente il fronte della pianificazione, gestione e dei servizi.

58. Regolamentazione tariffe ZTL

Dopo l'art. 11 aggiungere il seguente art. 11-bis:

All'art. 7 comma 9 del D.Lgs. n. 285/1992 l'ultimo periodo è così riformulato "Con il Regolamento di cui all'art. 201 comma 1-bis let. g sono individuate le modalità attuative, e nelle more dell'approvazione del Regolamento rimane in vigore la circolare n. 3816 del 21/7/1997."

Motivazione

Il nuovo testo del comma 9 art. 7 del Codice della Strada che norma le aree pedonali e ZTL come modificato dalla Legge 108 del 5 agosto 2022, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, prevede l'emanazione di un Decreto del MIMS al fine di individuare le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi.

In precedenza, fino all'agosto 2022, l'articolo del codice prevedeva che "Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati." Di fatto si faceva riferimento alla circolare 21.7.1997 n. 3816.

Al fine di evitare confusione difformità e stalli nell'applicazione degli strumenti regolatori a livello locale, la norma proposta tende a mantenere una coerenza con la direzione tracciata fino ad oggi dal MIMS, e rimanda la questione al Regolamento previsto dall'art. 201 comma 1bis lett. g) del codice della strada, dove sono previste le condizioni per i dispositivi di controllo delle ZTL e aree pedonali.

In subordine

All'art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 285/1992 eliminare l'ultimo periodo.

ISTRUZIONE E EDILIZIA SCOLASTICA

59. Utilizzo economie del fondo trasporto scolastico Covid

Dopo l'art. 101 aggiungere il seguente art. 101-bis:

Art. 101-bis (Destinazione agli aumenti delle materie prime dei fondi non utilizzati per le maggiori spese Covid nel trasporto scolastico)

Dopo l'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto il seguente:

“Le economie che si verificano all’esito delle procedure di cui al precedente comma 790 sono utilizzate per consentire ai comuni l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico anche a fronte dei maggiori costi derivanti dall’incremento dei prezzi dei carburanti, della gestione e manutenzione del parco veicoli. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni”.

Motivazione

I Comuni hanno potuto fare istanza del finanziamento di cui all'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, solo a giugno 2022. A tale data molti enti avevano già fronteggiato i maggiori costi derivanti dall'epidemia sanitaria utilizzando il cosiddetto fondone Covid. Si sono così verificate importanti economie pari a circa il 90% dell'intera somma stanziata. Nel frattempo, la situazione internazionale ha prodotto una nuova emergenza per il trasporto scolastico dedicato, ovvero l'incremento dei prezzi dei carburanti e delle materie prime necessarie alla gestione e manutenzione dei mezzi. L'emendamento destina le risorse non utilizzate a tale necessità.

60. Mensa personale scolastico statale

Dopo l'art. 101 aggiungere il seguente art. 101-bis:

Art. 101-bis (Modalità di ripartizione del contributo dello Stato ai Comuni per la fornitura dei pasti al personale scolastico statale)

Al comma 41 dell'art. 7 del decreto legge 6 luglio 2021, n. 95, sostituire le parole “in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica” con le parole “in proporzione al numero dei pasti effettivamente forniti al personale statale avente diritto”.

Motivazione

Il comma 41 dell'art. 7 del decreto legge 6 luglio 2021, n. 95, stabilisce una modalità per la ripartizione del contributo dello Stato alle spese sostenute dai comuni per i pasti forniti al personale scolastico statale avente diritto. La modalità individuata, però, produce gravi iniquità nel riparto in quanto individua unicamente il criterio del numero delle classi senza tener conto delle notevoli differenze esistenti tra classi dove il diritto al pasto è per un solo insegnante e che utilizzano il servizio solo una o due giorni a settimana, come spesso accade nella scuola secondaria di primo grado, e classi dove il diritto al pasto è per due insegnanti e che utilizzano il servizio cinque giorni a settimana. L'emendamento proposto introduce un criterio oggettivo equo e indiscutibile in quanto dispone che il riparto venga effettuato sulla base dei pasti effettivamente forniti.

61. Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Dopo l'art. 101 aggiungere il seguente art. 101 bis

Art. 101-bis (incremento Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

Il fondo di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come modificato dai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro a favore dei Comuni.

Motivazione

Con norma in Legge di Bilancio 234/2022 e successive modifiche è stato previsto il Fondo per l'assistenza all'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità con una dotazione complessiva di 200 mln di euro, di cui 100 mln ai Comuni che per la prima volta ricevono risorse per tale servizio; e 100 mln per province e città metropolitane che ricevono tale contributo da diversi anni.

L'emendamento è finalizzato ad incrementare le risorse a favore dei Comuni, al fine di avvicinare il contributo pro-capite per gli alunni/alunne nelle scuole di ogni ordine e grado. Va infatti tenuto conto che a fronte dei circa 277 mila alunni e alunne disabili delle scuole di ogni ordine e grado: circa 195 mila sono alunni presenti nelle scuole di competenza comunale e circa 82 mila alunni delle scuole di competenza di Città metropolitane e Province.

Dalle stime la spesa sostenuta dai Comuni per il servizio di assistenza si aggira intorno al miliardo di euro annuo, a fronte della spesa delle città metropolitane e province che si stima di circa 400 milioni annui.

62. Incarichi temporanei nelle scuole infanzia paritarie

Dopo l'art. 101 aggiungere il seguente art. 101 bis

Art. 101-bis (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito dal seguente:

“Art. 2-ter (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie).

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2022/2023 e per l'anno scolastico 2023/2024, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo per tali servizi, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali”.

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a consentire ai Comuni per tutto l'anno scolastico 2022/2023 e per il prossimo anno scolastico 2023/2024, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, l'affidamento di incarichi temporanei per le sostituzioni nelle scuole dell'infanzia comunali,

attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.

63. Libri di testo scuole primarie

Dopo l'art. 101 aggiungere il seguente art. 101 bis

Art. 101-bis (Contributo a rimborso oneri per libri di testo della scuola primaria)

1. A decorrere dal 2023 è stanziata la somma di 70 milioni di euro annui destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77.

2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98.

Motivazione

I Comuni continuano a sostenere gran parte del costo dei libri di testo delle scuole primarie di tutti gli alunni, circa 2.700.000 (ISTAT 2021), sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito, a seguito del trasferimento della funzione relativa all'assistenza scolastica. A ciò vanno aggiunti gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde nessun aumento dei trasferimenti relativi per tale spesa. Con l'ultimo decreto del Ministero dell'Istruzione relativo alla determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'as 2022/2023, si è verificato un aumento rispetto alle cifre dello scorso anno, dovuto all'adeguamento del tasso di inflazione programmata che, come risulta dal MEF (1,5% per l'anno 2022)

La proposta emendativa è finalizzata a chiedere un finanziamento a copertura degli oneri sostenuti dai Comuni.

64. Fondo mense biologiche

Dopo l'art. 101 aggiungere il seguente art. 101-bis

“Art. 101-bis (Incremento Fondo mense biologiche)

1. A decorrere dall'anno 2023 è incrementato di 5 milioni di euro il fondo per le mense biologiche di cui al comma 5-bis dell'art. 64 del decreto legge 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.”.

Motivazione

Il decreto legge 50/17 convertito nella legge n. 96/17 ha istituito il fondo per le mense biologiche con una dotazione pari a 4 mln per il 2017, 10 mln per il 2018 e 2019 e 10 mln a decorrere dal 2020 per ridurre i costi a carico dei beneficiari e a realizzare iniziative di promozione per incentivare il consumo dei prodotti biologici nelle scuole. A decorrere dal 2020 le risorse del fondo inizialmente previste in 10 mln, sono state ridotte a 5 mln. La proposta emendativa è finalizzata a richiedere il ripristino della somma originariamente stanziata.

65. Dimensionamento rete scolastica

Art. 99 (Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

Al comma 5-quater dopo le parole “nonché della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole” inserire le parole “, nelle aree interne” e al comma 5-quinquies dopo le parole “ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole” inserire le parole “, nelle aree interne” e al comma 5-sexies prima delle parole “In sede di prima applicazione,” inserire le parole “Ferma restando l’estensione della salvaguardia anche per le scuole presenti nelle aree interne,”.

Motivazione

L'emendamento proposto inserisce una modifica ad una clausola già presente nella norma che stabilisce la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche operanti nei comuni montani e nelle piccole isole inserendo anche le istituzioni scolastiche operanti nelle aree interne. Tale necessità è coerente con quanto previsto nella Missione 4, Riforma 1.3 del PNRR ove è indicato quanto segue: “Riforma 1.3: Riforma dell’organizzazione del sistema scolastico - La riforma consente di ripensare all’organizzazione del sistema scolastico con l’obiettivo di fornire soluzioni concrete a due tematiche in particolare: la riduzione del numero degli alunni per classe e il dimensionamento della rete scolastica. In tale ottica si pone il superamento dell’identità tra classe demografica e aula, anche al fine di rivedere il modello di scuola. Ciò, consentirà di affrontare situazioni complesse sotto numerosi profili, ad esempio le problematiche scolastiche nelle aree di montagna, nelle aree interne e nelle scuole di vallata.”. Come noto, le aree interne sono territori fragili, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali e troppo spesso abbandonati a loro stessi, sulle quali è necessario intervenire in ogni modo per contrastandone l'emorragia demografica.

CULTURA – TURISMO

66. Fondo per il funzionamento dei piccoli musei

Dopo l’art. 110 aggiungere il seguente art. 110-bis

Art. 110-bis (Fondo piccoli musei)

1. All’art. 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “2 milioni di euro annui” inserire le parole per “gli anni dal 2020 al 2022 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

2. All’art. 1, comma 360, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “presente legge” aggiungere le seguenti parole “previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Motivazione

Con riferimento alla norma istitutiva del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei si chiede che il decreto di riparto sia adottato previa intesa in Conferenza Unificata (necessaria in quanto si tratta di materia di competenza legislativa concorrente e i piccoli musei sono in gran parte comunali) e che la dotazione finanziaria sia aumentata a 4 mln di euro a partire dall’anno 2023.

67. Aumento della dotazione finanziaria della Legge 13 febbraio 2020, n. 15 Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura

Dopo l'art. 110 aggiungere il seguente art. 110-bis

Art. 110-bis (Fondo per il sostegno alla lettura)

1. All'art. 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole "una dotazione di 4.350.000 euro annui", inserire le seguenti parole "per gli anni dal 2020 al 2022 e di 20.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023"

Motivazione

Nella Legge per la promozione e il sostegno alla lettura si propone di incrementare le risorse a disposizione del Piano Nazionale d'azione per la promozione della lettura a 20 mln di euro l'anno. L'attuale dotazione finanziaria (4.350.000 euro annui) appare infatti del tutto insufficiente a raggiungere gli ambiziosi obiettivi del provvedimento, che incide su un ambito di grande importanza dal punto di vista culturale, sociale ed economico.

68. Aumento della dotazione del Fondo a favore delle biblioteche e modifica delle modalità di funzionamento

Dopo l'art. 110 aggiungere il seguente art. 110-bis

Art. 110-bis (Fondo biblioteche)

1. A partire dall'anno 2023, l'ammontare del Fondo previsto dall'art. 22, comma 7-quater del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è aumentato a 20 milioni di euro annui.

2. All'art. 22, comma 7 quater, nel primo capoverso, sostituire le parole "destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari", con le seguenti parole "destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare, sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:

- a) il superamento del digital divide e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;
- b) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;
- c) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore."

3. All'art. 22, comma 7 quater, nel secondo capoverso, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", aggiungere le seguenti parole "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di incrementare in modo significativo – a 20 milioni di euro l'anno- la dotazione del Fondo per il potenziamento del funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, al fine adeguare le risorse disponibili agli ambiziosi obiettivi di rinnovamento organizzativo e di sviluppo di servizi forniti alla cittadinanza, consentendo l'incremento dell'efficienza gestionale del settore bibliotecario nella sua interezza e stimolando sviluppi di crescita organizzativa e di crescita culturale del territorio.

69. Adozione del nuovo Fondo unico nazionale per il turismo

Dopo l'art. 106 aggiungere il seguente art. 106-bis

Art. 106-bis (Disposizioni in materia di Fondo unico nazionale per il turismo)

1. All'art.1, comma 366 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole “da ripartire”, inserire le seguenti parole “, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,”

Motivazione

L'emendamento inserisce la previsione dell'Intesa in Conferenza Unificata per quanto riguarda il decreto che disciplina le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse del nuovo Fondo unico nazionale per il turismo, passaggio che appare necessario visto che la materia rientra ampiamente fra quelle di competenza delle autonomie locali.

PICCOLI COMUNI E GESTIONI ASSOCIATE

70. Interventi a favore delle gestioni associate

Dopo l'art. 146 aggiungere il seguente art. 146-bis

Art. 146-bis (Interventi a favore delle gestioni associate comunali)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo1, comma 17 lettera b), sostituire le parole “non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni” con le seguenti:

“non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2023 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

*In attesa del riordino della normativa sulle gestioni associate nella revisione del TUEL, per un deciso rilancio del tema del rafforzamento della governance locale attraverso una migliore erogazione dei servizi e delle funzioni comunali, occorre un segnale di sostegno concreto per lo sviluppo dei processi associativi. Le **circa 500 Unioni di Comuni**, Ente locale associativo di principale riferimento, che ad oggi risultano costituite in ogni Regione testimoniano la volontà di cooperare in rete di circa 3.000 Comuni, nonostante l'incertezza di una normativa che non ne agevola il percorso come dovrebbe per rafforzare, in particolare, i piccoli Comuni. L'emendamento è volto a conferire una più adeguata consistenza e certezza dei contributi statali risalenti al 2014, anno in cui erano costituite circa 370 Unioni per 1900 Comuni.*

71. Riferimento demografico per indennità

Dopo l'art. 146 aggiungere il seguente art. 146 bis

Art. 146-bis (Riferimento demografico per le indennità degli amministratori)

1. Al comma 583 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 sostituire le parole *“in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale”* con le parole *“in relazione alla popolazione determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*

Motivazione

L'emendamento è opportuno in quanto la norma sta creando incertezze interpretative in merito all'individuazione della popolazione da prendere a riferimento per l'applicazione della disposizione in esame. Il criterio della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 rappresenta, da sempre, la normativa di riferimento per una dinamica modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali utili ai fini dell'adeguamento degli emolumenti spettanti agli Amministratori locali. L'ultimo censimento ufficiale, ovvero quello decennale, si presta invece più adeguatamente ad individuare la popolazione di riferimento per la composizione dei Consigli comunali come previsto opportunamente dall'art. 37 del decreto legislativo n.267/2000.

IMMIGRAZIONE

72. Ampliamento rete SAI- Sistema di Accoglienza e Integrazione

Inserire ex novo nel testo di legge, sotto le competenze del Ministero relativamente al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, il seguente articolo:

Art. XX (Ampliamento rete SAI- Sistema di Accoglienza e Integrazione)

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza per Minori stranieri non accompagnati del Sistema di Accoglienza Integrata SAI, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per un potenziamento della rete per minori non accompagnati fino a 4.000 posti.

Motivazione

A partire dalla primavera del 2021, si è assistito a un incremento significativo di segnalazioni da parte di un numero crescente di Comuni, in difficoltà nella gestione e nella presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, con forti concentrazioni di numeri in alcuni territori, in particolare città medie e metropolitane del centro-nord. Secondo i dati del Ministero del Lavoro, alla data del 30 settembre 2022, i MSNA presenti sul nostro territorio risultano essere 18.801, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6618 posti di accoglienza finanziati dedicati ai MSNA in 235 progetti. L'art. 19 del decreto legislativo 142/2015 prevede che tutti i MSNA non accompagnati siano accolti nell'ambito del SAI, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri nel territorio nazionale.

Si rende pertanto necessario un ampliamento della capienza della rete SAI che avvicini quantomeno la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze poste dal costante incremento del fenomeno e che consenta, grazie al coinvolgimento di nuovi Comuni nella rete, di distribuire le presenze sul territorio nazionale e allentare la pressione e il carico sui territori che oggi registrano maggiori concentrazioni. Il presente emendamento consente, a fronte dei posti già finanziati nel Sistema SAI, di procedere ad un incremento della rete fino a 4000 posti.

WELFARE

73. Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale

Dopo l'art. 63 aggiungere il seguente art. 63-bis:

Art. 63-bis (Ampliamento utilizzi Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

1. Al fine di rafforzare la capacità di risposta per persone e nuclei familiari in condizione di povertà maggiormente esposti agli effetti della crisi socioeconomica conseguente all'emergenza pandemica e alla crisi energetica, all'articolo 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale ai sensi del comma precedente, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere rivolti ad altre persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) punto 1), o per i quali i Servizi Sociali abbiano accertato una condizione di indigenza.”

Motivazione

In considerazione delle ricadute sociali ed economiche generate dell'emergenza pandemica e dalla crisi energetica, la proposta emendativa è finalizzata ad includere negli interventi di contrasto alla povertà finanziati attraverso il Fondo Povertà, persone e famiglie che, pur in condizioni di estrema povertà, spesso equivalenti a quelle dei beneficiari del reddito di cittadinanza, mancano di requisiti formali per beneficiare del RdC e degli interventi ad esso connessi.

74. RDC: abrogazione danno erariale per responsabile del procedimento del comune

Dopo l'art. 63 aggiungere il seguente art. 63 bis

Art. 63-bis (Responsabilità erariale in capo ai funzionari comunali)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, sopprimere l'ultimo periodo del comma 4-quater.

Motivazione

L'emendamento si propone di abrogare la responsabilità per danno erariale in quanto misura eccessiva rispetto all'intera procedura.

75. Progetti Utili alla Collettività (art. 59)

All'articolo 59 (Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa): sopprimere la lettera b) del comma 4.

Motivazione

In ragione dell'ampio numero dei beneficiari Rdc destinato ad aumentare ulteriormente a seguito delle ricadute sociali ed economiche generate dell'emergenza pandemica e dalla crisi energetica, come peraltro certificato dagli ultimi dati disponibili sulla povertà, si richiede l'abrogazione della lettera b) del comma 4 che prevede l'impiego da parte dei Comuni di tutti i percettori Rdc residenti e non di almeno un terzo di essi come già previsto dall'articolo 4, comma 15 del DL 28 gennaio 2019 n.4 così come modificato dalla legge 30 dicembre 2021 n.234 (legge bilancio 2022).

AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE

76. Fondo regionale di protezione civile

Integrare la dotazione finanziaria del fondo regionale di PC per assicurare i servizi territoriali. Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX (Integrazione del Fondo regionale protezione civile)

«1 La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è integrata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Motivazione

Nel Codice della protezione Civile del 2018 viene identificata e precisata la "funzione fondamentale" in materia di protezione civile affidata ai Comuni e dalla quale non si può derogare o rinunciare, ma l'attribuzione di questa funzione non trova riscontro in alcun finanziamento dedicato, in violazione delle disposizioni costituzionali.

La norma opera una distinzione fra il ruolo di indirizzo politico dei Sindaci, Autorità di protezione civile, e quello tecnico e amministrativo assegnato alle Strutture organizzative dei Comuni. Lo svolgimento delle attività di protezione civile è articolato in Ambiti Territoriali, definiti dalle regioni, all'interno dei quali devono essere avviati i "Servizi" territoriali di protezione civile, ai quali i Comuni riuniti negli ambiti potranno anche fare riferimento. Stante l'attuale situazione delle strutture di Protezione civile dei Comuni, povere di mezzi e attrezzature, oltre che di personale, è necessario individuare risorse certe – non previste da PNRR o altri meccanismi di finanziamento - per l'organizzazione dei servizi comunali e intercomunali di Protezione Civile. Si chiede quindi di integrare la dotazione del fondo regionale di PC, finanziato a distanza di anni per la prima volta con la legge di bilancio per il 2022 con soli 10 milioni di euro, così da disporre di risorse adeguate alle specifiche finalità.

77. Modifiche all’art. 208 del codice della strada

Dopo l’articolo 92 è inserito il seguente articolo:

“Art. 92-bis (Modifiche all’articolo 208 del Codice della Strada)

1. All’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell’organo esecutivo, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all’accertamento e alla riscossione dei proventi in questione.”

Consequentemente al comma 5-bis, le parole “di cui alla lettera c)” sono abrogate.

Motivazione

La proposta raggruppa le possibili finalità dell’impiego vincolato del 50% dei proventi da violazioni al Codice della strada abolendo l’ulteriore suddivisione in sotto-quote. Viene così semplificato e reso più flessibile il dispositivo dei vincoli, lasciando all’autonomia del Comune la scelta sugli impieghi nel tempo più utili d opportuni.

Sono comunque mantenute le voci di impiego preesistenti, con l’aggiunta della possibilità di finanziare la redazione dei piani di cui all’articolo 36 del Codice della strada (Piani urbani del traffico), il cui elemento centrale è costituito dal perseguimento di elevati livelli di sicurezza stradale urbana.

La norma proposta, inoltre, esplicita che il calcolo della quota vincolata deve avvenire al netto degli oneri sostenuti per l’accertamento e la riscossione dei proventi da multe.

78. Modifiche all'articolo 201 del codice della strada

Dopo l'articolo 92 bis è inserito il seguente articolo:

Art. 92-bis (Notifica delle violazioni)

“Art. 92 ter – Modifiche all'articolo 201 del Codice della Strada

All' articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “entro novanta giorni dall'accertamento” sono sostituite dalle seguenti: “entro centocinquanta giorni dall'accertamento”;
- b) le parole: “la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data” sono sostituite dalle seguenti: “la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data”.

Motivazione

È necessario che gli enti locali abbiano la possibilità di avere più giorni di tempo per l'invio dei verbali, anche perché sussistono criticità nei grandi comuni dove i sistemi di telecamere per autovelox fissi, Ztl, corsie bus producono moli elevate di verbali che necessitano di onerose attività di elaborazione per la notifica da parte dei Comandi di Polizia Locale.

79. Tassa di circolazione veicoli polizia locale

Dopo l'articolo 92 ter è inserito il seguente articolo:

“Art. 92 quater – Tassa di circolazione veicoli della Polizia Locale

1. All'articolo 17, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera “ i) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006, n. 209”

Motivazione

L'emendamento si pone l'obiettivo di includere, nell'elenco dei veicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione, anche quelli in uso della Polizia Locale e provvisti della speciale targa di immatricolazione. Ad oggi tali veicoli sono assoggettati al pagamento della tassa in questione, nonostante siano destinati all'impiego in attività di servizio.

80. Modifiche al fondo contro l'incidentalità notturna

Dopo l'articolo 92 quater è inserito il seguente articolo:

“Art. 92 quinquies - Modifiche al Fondo contro l'incidentalità notturna

1. Al comma 3, articolo 6 bis, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole “Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)” sono aggiunte le seguenti “, e)”

Motivazione

Nel 2009, a seguito delle modifiche all'articolo 6 bis del D.L. 117/2007 intervenute con la legge n. 94/2009, si è posta una limitazione all'utilizzo delle risorse del Fondo contro l'incidentalità notturna per l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto, prevedendo tale possibilità solo per Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria. La norma infatti richiama espressamente l'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis del Codice della Strada (d.lgs. 285/92), non contemplando la lettera e) ovvero i Corpi e Servizi di Polizia Municipale. Si ricorda che le Polizie Municipali, oltre a condurre costantemente ogni anno attività di formazione nelle

scuole, campagne di educazione stradale a livello locale, organizzare servizi di controllo sul territorio con l'utilizzo degli etilometri, stipulare convenzioni con i laboratori per l'analisi e i test atti a determinare l'uso di sostanze stupefacenti anche in occasione dei rilievi a seguito della incidentalità stradale, sono riconosciute quali soggetti che svolgono un'attività preminente nel contrasto all'incidentalità in area urbana, come anche individuato nell'accordo siglato da ANCI e Ministero dell'Interno il 9 gennaio 2020 per il quale le Polizie Municipali sono individuate in tutti i Comuni Capoluogo di regione e in almeno la metà dei capoluoghi di provincia come i soggetti deputati a intervenire h24 in tutti i casi di incidentalità stradale in area urbana. Da ultimo, anche il recente Avviso per la selezione di progetti di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale alcol e droga correlata pubblicato dal Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio individua quale target esclusivo i Comuni ma, a causa di tale limitazione, non consente alle Polizie Municipali di poter essere protagoniste e crea non poche difficoltà nella preparazione delle proposte progettuali.

81. Accesso banche dati per esigenze di polizia locale

Dopo l'articolo 92 quinquies è inserito il seguente articolo:

“Art. 92 sexies – Accesso gratuito banca dati MIT per Polizia locale

1. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del DPR 28.9.1994 n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale”.

Motivazione

La disciplina vigente in materia di accesso alle banche dati pubbliche tenute presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esclude le amministrazioni comunali (D.lgs. 285/1992 e ss. mm., artt. 225 e 226; D.P.R. 495/1992; D.P.R. 634/1994; D.lgs. 52/2005 e ss.mm., art. 50, co. 1), nell'espletamento delle funzioni di polizia municipale, dal regime di gratuità di cui invece beneficiano gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi del D.P.R. 634/1994, art. 1, co. 2, pertanto sottoponendo le prime all'obbligo della corresponsione dei canoni e dei corrispettivi nella misura di cui all'art.10 e con le modalità di cui all'art.11 del richiamato decreto presidenziale. Ciò in ragione di un regime di specialità a cui il legislatore ha voluto sottoporre la materia, per cui tali dati contenuti nell'archivio del CED della Motorizzazione sarebbero coperti da riservatezza e quindi per natura non conoscibili da chiunque. L'estensione ai Comuni del predetto regime di accessibilità al servizio senza aggravio di costi sul bilancio si rende necessaria al fine di perseguire più adeguati livelli di efficacia ed efficienza nello svolgimento delle funzioni di polizia locale di controllo delle autodichiarazioni e certificazioni degli abilitati alla guida dei veicoli, a maggior tutela della sicurezza stradale.

82. Beni confiscati alla criminalità organizzata

Aggiungere il seguente articolo:

“Art. XX (Beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 53, lettera d) dopo le parole “d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente” sono aggiunte le seguenti “ivi compresi i beni destinati con provvedimento della Agenzia per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”

Motivazione

La proposta punta a specificare la possibilità di utilizzo delle risorse anche per i beni confiscati alla criminalità organizzata destinati ai Comuni. Si tratta infatti di beni che, spesso, necessitano di ingenti interventi tecnici, amministrativi e di opere di ristrutturazione. I beni si deteriorano nel tempo che intercorre tra il sequestro e la destinazione e, inoltre, vi sono anche casi di beni danneggiati dai clan mafiosi poco prima del sequestro.